



16 aprile 2020

≡ IL VALORE ≡ della Professione

News letter ai Collegi dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catanzaro

PER NON RICADERE IN QUELLA “STRANA” NORMALITA’

di Antonio Bevacqua

Il 21 febbraio può considerarsi uno spartiacque. Da quel giorno, data in cui il Ministro della Salute ha diramato l'ordinanza che prevedeva la quarantena obbligatoria per chi fosse stato a contatto con persone positive per l'infezione da Covid-19, gli Italiani hanno cominciato ad avere a che fare con una lunga e pesante serie di misure riguardanti quella che il successivo 11 marzo l'Organizzazione Mondiale della Sanità avrebbe ufficialmente bollato come “pandemia”.

Da allora ad oggi, ed è tragicamente cronaca, l'Italia ha dovuto registrare perdite umane inimmaginabili fino a qualche mese fa, situazioni inedite quali il *lockdown*, ovvero la chiusura delle attività produttive, commerciali e professionali, il *distanziamento sociale*, l'isolamento presso le proprie abitazioni, la chiusura di confini, porti e aeroporti, in una parola il fermo e la conseguente crisi economica totali.

I lievissimi segni di miglioramento delle statistiche su contagi e decessi stanno ora spingendo il Governo, pressato da più parti, ad assumere provvedimenti di allentamento delle misure restrittive in corso, con riguardo soprattutto alle attività economiche.

In quest'ambito si discute pertanto del “*dopo coronavirus*”, un avverbio, il “*dopo*”, sul quale si sono fondate le più disparate congetture da parte di esperti in ogni materia, la stragrande maggioranza concorde nell'ammettere che il “*dopo*” sarà molto diverso dal tempo che lo ha preceduto: il “*prima*”, alcuni indulgendo in nostalgici pensieri, quasi si fosse da poco lasciato il giardino dell'Eden.

Temo perciò che se non si parte da una valutazione reale di ciò che abbiamo lasciato e di ciò che ci attende rischiamo di crearci pericolose aspettative e illusioni.

Tenuto conto che il tempo presente è rappresentato dall'emergenza e da tutte le contraddizioni che questa è stata capace di suscitare, la riflessione deve dunque verte- re su quale Paese eravamo (siamo) “*prima*” dell'epidemia e quale Paese saremo o vorremo essere alla fine di questa incredibile situazione socio sanitaria.

Cerchiamo allora di ricordare cos'era l'Italia prima del 21 febbraio.

Per larga sintesi: un Paese con tutt'e quattro le ruote a terra: un debito pubblico che aveva superato i 2.400 miliardi di euro; un rapporto debito/pil a dicembre 2019 di circa il 135% e che alcuni analisti vedono al 200% a “fine pandemia”; un'evasione fiscale (la vera madre di tutte le questioni) di oltre 100 miliardi l'anno; opere pubbliche vetuste e non mantenute, causa anche di recenti tragedie; una burocrazia protagonista in negativo di ogni atto e di ogni procedura amministrativa; una sanità pubblica alquanto disastrosa -come abbiamo tristemente constatato- che non garantisce uniformità nazionale; una scuola pubblica cenerentola; una giustizia (civile, penale, amministrativa, contabile e tributaria) per la quale si odono annunci di grandi riforme, finalizzate ad evitare che tale alta funzione si trasformi in una dannosa remora al cammino del Paese; un sistema carcerario che ci allontana dagli standard civili, proprio noi che siamo il Paese di Cesare Beccaria; una classe politica che da più parti viene definita con ter-



PER NON RICADERE IN QUELLA “STRANA” NORMALITA’

mini tra i più benevoli, impreparata; un’apparato industriale che negli ultimi anni ha perso circa un terzo del suo potenziale produttivo; un sistema imprenditoriale per lo più sottocapitalizzato o in perdita, tanto da aver già chiesto, prima del coronavirus, il rinvio delle nuove norme sulla crisi d’impresa che, a dire degli imprenditori, avrebbero fatto “saltare” il 70% delle aziende; un sistema bancario che presenta con regolare cadenza il default dei suoi istituti di credito; interi territori da molti decenni ostaggio delle peggiori criminalità organizzate; il Mezzogiorno del Paese, dimenticato, negletto e penalizzato da quel federalismo che lo ha assurdamente sottofinanziato; una consistente aliquota di popolazione “povera”, (aggettivo che contiene il significato “non disporre di un reddito sufficiente per condurre una vita dignitosa”), e parliamo di oltre 5 milioni di cittadini appartenenti a un Paese occidentale!

L’elenco non è completo, ma credo basti a dare il senso di ciò che ci riguarda e per comprendere se l’agognato ritorno alla “normalità” debba significare il ritorno a quel “prima del 21 febbraio” testè descritto o piuttosto l’avvio di un difficile percorso lungo il quale procedere verso una vera ricostruzione che sia in primo luogo “civile”.

Credo dunque, che da cittadini, da professionisti, da classe dirigente, ciascuno per le proprie responsabilità, dovrà gettare il cuore oltre l’ostacolo per non ripiombare in quella “strana” normalità (che abbiamo sospeso per via di un virus) così straordinariamente “normale” anche per noi stessi che quando qualcuno dall’estero ce lo fa notare, ci indignamo pure.

Tutti assieme, quindi, impegnati a devolvere ogni risorsa all’alba di una nuova Italia, nella prospettiva di una rinascita e crescita collettive che sono certo ci ristoreranno dei sacrifici compiuti.

AVVERTENZE

“Il Valore della Professione” non riveste la qualità di pubblicazione periodica, essa è semplicemente una news letter che viene inviata per posta elettronica a tutti i Colleghi iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catanzaro e a chiunque altro Collega ne faccia richiesta.

A tal proposito si precisa che verrà immediatamente cancellato dall’indirizzario di spedizione chiunque lo richieda.

Ad ogni effetto si sottolinea che la presente news letter rispetta in ogni caso i requisiti previsti dall’art. 3-bis del D.L. 18 maggio 2012, n. 63, convertito nella Legge 103/2012.

Lo scopo di questa lettera è dunque quello di mantenere alta a comunicazione e lo scambio di idee all’interno dell’Ordine.

Sono pertanto ben accetti ed anzi richiesti, collaborazioni, interventi, discussioni e proposte sui vasti temi della nostra professione e più in generale della nostra vita.

Ogni scritto firmato esprime il pensiero di chi lo firma e, pertanto, ne impegna la responsabilità personale

news@ilvaloredellaprofessione.it



FINANZA E CRISI D'IMPRESA

REBOOT

Superata l'urgenza della crisi da COVID-19, le fasi successive potranno essere distinte in due momenti: quello della ripresa dell'attività, in cui emergeranno le valutazioni sulla possibilità di continuare ad operare e quello del vero e proprio riavvio, in cui si assisterà o a una ripartenza effettiva o un totale ripensamento del modo di fare impresa.

di Francesco Rhodio

Nel linguaggio informatico, il termine “reboot” indica il riavvio di un computer, spesso in seguito a un malfunzionamento che ne impedisce la continuità lavorativa; il termine si è affermato con un significato simile anche in campo cinematografico, in riferimento ai film di successo che hanno avuto uno o più seguiti, allorquando viene meno la continuità della precedente serie per ricreare nuovamente la storia originaria, con gli stessi personaggi ma con uno svolgimento degli eventi narrati in modo del tutto o in parte differente.

Insomma, *reboot* significa **ricominciare da capo**.

Come molti avranno già intuito, l'emergenza da COVID-19 a cui stiamo assistendo in questi giorni ci costringerà a breve ad un vero e proprio *reboot* del contesto sociale ed economico.

In questo articolo si vuole fornire una personale analisi del *system reboot* a cui assisteremo nei prossimi giorni nel campo economico aziendale, con le conseguenti ricadute con riferimento al finanziamento degli investimenti.

Nella fase della prima ripartenza delle attività economiche finora sospese, il reboot ci costringerà a un **ripensamento del business model** adottato: in solo un mese di *lockdown* abbiamo assistito al tracollo di interi comparti e/o filiere produttive; ad esempio, il settore del turismo è stato praticamente annientato (alberghi, agenzie di viaggi e tour operators); per non parlare delle compagnie aeree, che pur di mantene-

re gli slot di arrivi e partenze negli aeroporti pare che stiano facendo viaggiare i velivoli senza passeggeri.

E così anche il settore della ristorazione, l'industria dell'intrattenimento (cinema, teatri, discoteche), quella del tempo libero (palestre, piscine, discoteche), quello della cura della persona (barbieri, estetiste, parrucchieri) fino a quello dell'*automotive* (chiusura dei concessionari auto/moto e delle attività di noleggio con o senza conducente).

Per contro, altri settori maggiormente strategici in tempi di blocco forzato non hanno risentito dello stop, riuscendo a mantenere i volumi di fatturato (distribuzione alimentare, farmacie), altri ancora hanno assistito a un vero e proprio boom (commercio on line, *delivery services*, fabbricazione di attrezzature e apparecchiature sanitarie).

Non v'è dubbio che la crisi da coronavirus ha forzatamente imposto e continuerà a imporre per alcuni mesi il cambio radicale delle abitudini di consumo; dunque, al di là dei provvedimenti normativi che verranno presi da Governo e Parlamento (al momento della redazione del presente scritto è stato appena pubblicato il tanto atteso “DL Liquidità”), viene da chiedersi: **esiste ancora la continuità aziendale in base al precedente business model?** Tradotto in parole più semplici: il modo di “fare azienda” in auge fino ai primi di marzo è ancora valido oppure è ormai superato e, dunque, occorreranno dei ripensamenti?



REBOOT

Premesso che, a parere di chi scrive, la ripartenza effettiva si avrà non prima del prossimo mese di settembre, la risposta, ovviamente, può essere solamente sì o no. E allora, ecco di seguito le riflessioni nel caso dell'una o dell'altra ipotesi.

Continuità aziendale ancora sussistente: sebbene il business model sia ancora valido, occorrerà accertare se il *lockdown* ha prodotto perdite; in tal caso bisognerà quantificarne l'entità in termini finanziari e provvedere a un'adeguata ricapitalizzazione per la ripartenza dell'attività, dosando equilibratamente le risorse tra capitale di rischio e di credito.

Laddove la crisi da COVID-19 abbia causato l'interruzione di progetti già avviati ma non completati, che possono ancora essere considerati validi e portati avanti nei successivi esercizi, occorrerà rinviarne al futuro i relativi costi onde evitare di esporre nel bilancio 2020 perdite non effettive.

Occorrerà inoltre snellire i costi, eliminando quelli non strettamente necessari e/o indispensabili, tenendo conto del fatto che, necessariamente, ne andranno sostenuti altri direttamente collegati all'emergenza trascorsa (ad esempio, quelli per la sanificazione e la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro).

Aspetto massimamente importante sarà il finanziamento del Capitale Circolante Netto Operativo, attraverso le seguenti misure:

-sostegno degli investimenti in scorte, per l'approvvigionamento necessario alla ripartenza dell'attività;

-smobilizzo dei crediti, tramite ampliamento degli affidamenti autoliquidanti e/o mediante scontistica premiale alla clientela per i pagamenti immediati, onde consentire il recupero della liquidità aziendale;

-pagamento dei fornitori, anche eventualmente tramite opportuni piani di rientro che consentano di ristabilire il rapporto di fiducia con costoro ma, contestualmente, che diano anche respiro finanziario al debitore.

La leva del marketing sarà smisuratamente importante: andranno avviate tutte le iniziative necessarie a ripristinare la fidelizzazione del rapporto con i clienti, che sono coloro che consentono all'impresa di prosperare.

Continuità aziendale non più sussistente: in tal caso, ovviamente, sarà necessario il ripensamento integrale del modo di fare impresa. Un esempio si è già avuto nel corso dell'emergenza epidemiologica: pensiamo a tutte le aziende che, preso atto dell'impossibilità di continuare a vendere il proprio *output*, hanno deciso di riconvertire l'attività e si sono messe a produrre camici da medico e mascherine anticontagio (lo ha fatto anche un *brand* di alta moda come Armani!); oppure alle aziende del settore della ristorazione che, nel corso del *lockdown*, hanno orientato il proprio business alla consegna a domicilio di pasti pronti.

Ebbene, nell'ipotesi di riconversione integrale dell'attività andranno redatti i relativi business plan, andando a individuare la necessità di ricapitalizzazione sia per il ripianamento di perdite, sia per gli investimenti nel nuovo business.

A tal proposito, andrà presa necessariamente in considerazione l'idea di reperire nuovi capitali, aprendo a nuovi partner e andando necessariamente a intaccare quella "impenetrabilità" dell'azienda a ristretta base societaria, tipica delle aziende a base familiare, accentuando, forse, il problema del passaggio generazionale già oggetto di attenzione da parte di molti studi.

In sintesi, le prime considerazioni del dopo - COVID, a mio avviso, ci portano a orientare l'attenzione, in tema di finanziamento degli attivi di bilancio, a due distinte variabili in base alla sussistenza o meno della prospettiva di continuazione dell'attività (l'ormai arcinoto *going concern*): il capitale circolante netto nel caso di continuità oppure l'attivo fisso nel caso di riconversione.



PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

LA PRESCRIZIONE DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI DEI COMMERCIALISTI AI TEMPI DEL CORONAVIRUS

di Luca Tinello

Profili generali delle prescrizioni dei procedimenti disciplinari

Il potere degli Ordini - o Collegi - professionali (rectius dei loro Consigli di Disciplina) di irrogare sanzioni agli iscritti è soggetto a termini prescrizione ben precisi e ciò “è diretto, da un lato, a delimitare nel tempo l’inizio del procedimento nonché, dall’altro, ad assicurare il rispetto dell’esigenza che la durata dell’applicazione della sanzione non si protragga in modo indefinito”. (Cass. Civ. Sez. Unite, sent. del 25 luglio 2007 n. 16402)

Esistono due distinti termini di prescrizione relativi alle fasi amministrative:

- Avvio dell’azione disciplinare.
- Conclusione del procedimento disciplinare.

Prima dell’avvio dell’azione disciplinare, il Consiglio (o il Collegio) di Disciplina deve prendere in esame il fatto mediante istruzione di un fascicolo disciplinare, instaurare il contraddittorio con l’interessato, valutare le circostanze e decidere se archiviare il (pre)procedimento o procedere nell’azione.

La durata di tale fase deve essere ragionevolmente circoscritta, ragion per cui, l’avvio dell’azione disciplinare, che si sostanzia nella emanazione di una delibera assunta ai sensi dell’art. 9 del regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale (Approvato dal CNDCEC il 18-19 marzo 2015), deve avvenire nel termine di **cinque anni** dal compimento dell’evento che può dar luogo all’apertura del procedimento disciplinare (Art. 56 del D. Lgs 139/2005).

Il termine decorre dalla data in cui si è verificato il fatto ovvero, se questo costituisce anche reato per cui sia stato promosso procedimento penale, il termine decorre dalla conoscenza effettiva, da parte del Consiglio di Disciplina Territoriale competente sull’iscritto, della copia integrale della sentenza, recante l’attestazione della relativa irrevocabilità.

In caso di condotta protrattasi nel tempo, il termine decorre dal giorno di cessazione della condotta (Art. 20 cit. regolamento).

Se la condotta è consistita in una omissione (come ad esempio nel caso di omessa restituzione della documentazione contabile all’ex cliente),

la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui si è concretizzato il comportamento dovuto (nel caso in specie, nel giorno dell’avvenuta restituzione della documentazione al cliente) (Sempre art. 20 cit. regolamento).

Esaurita la prima fase, si avvia il procedimento disciplinare vero e proprio (ai sensi dell’art. 9 del citato regolamento) che ha un ulteriore termine per la sua conclusione.

Salvo i casi di sospensione previsti per l’attesa dell’esito del giudizio pendente avanti l’Autorità Giudiziaria per i medesimi fatti oggetto dell’apertura del procedimento disciplinare, la **conclusione del procedimento disciplinare** deve avvenire entro **diciotto mesi** dall’avvenuta notifica di apertura del procedimento (Art. 9, quinto comma cit. Regolamento).

Ove adottata la procedura semplificata, ai sensi dell’art. 3, comma 8, del regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale – procedura semplificata per talune fattispecie di illecito (approvato dal CNDCEC il 20-21 maggio 2015), tale termine si riduce a **dodici mesi**, da calcolarsi non già dalla notifica del provvedimento ma dalla sua deliberazione.

Ai sensi dell’ultimo comma del citato art. 9, il Consiglio (o il Collegio di Disciplina) può autorizzare ulteriori accertamenti istruttori, anche oltre il termine dei diciotto mesi, ma comunque entro il **termine massimo improrogabile di trenta mesi**, salvo quanto disposto all’art. 21. I termini massimi di conclusione del procedimento disciplinare decorrono dalla data della avvenuta notifica di apertura del procedimento e coincidono con la data di adozione della decisione. Tale eventualità non è prevista nei procedimenti semplificati.

A seguito dei ben noti accadimenti conseguenti alla pandemia in corso, il Governo ha emanato una inusuale raffica di provvedimenti con il precipuo scopo di limitare la diffusione del contagio da COVID-19. E tali provvedimenti hanno inciso su tutte le attività pubbliche e private, compresa quelle dei Consigli di Disciplina.

I primi indirizzi del Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale, in data dieci marzo ha diramato l’informativa nr. 20 nella quale, oltre ad affermare che “le riunioni del Consiglio/Collegio



LA PRESCRIZIONE DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI DEI COMMERCIALISTI AI TEMPI DEL CORONAVIRUS

di Disciplina non possono svolgersi secondo le modalità della videoconferenza ... ha sostenuto che “... i Consiglio/Collegi di Disciplina, **con provvedimenti di urgenza resi dai rispettivi Presidenti, dovranno disporre la sospensione dei procedimenti disciplinari pendenti alla data della presente comunicazione** (ndr 10 marzo 2020), **con la conseguente interruzione di tutti i relativi termini di prescrizione e decadenza**”.

In attesa di ulteriore e successivo approfondimento, tralascio per il momento il merito sulla possibilità o meno degli Organi di Disciplina di svolgere le proprie riunioni in video conferenza, la cui scelta, a mio personale avviso, **esula dalle competenze del Consiglio Nazionale** per effetto del combinato disposto degli artt. 8, comma 12 del D.P.R. 137/2012 e 4, comma 8 del Regolamento che disciplina i criteri di proposta dei candidati e le modalità di designazione dei componenti dei Consigli territoriali degli Ordini dei Dottori Commercialisti e Degli Esperti Contabili.

Non ho ritenuto di poter condividere la tesi proposta dai Vertici Nazionali (*della emanazione d'urgenza di un deliberato di sospensione dei procedimenti disciplinari da parte dei Presidenti dei Consigli/Collegi*) in quanto:

a) I Presidenti dei Consigli/Collegi di Disciplina, non dispongono dei poteri concessi ai Presidenti dei Consigli degli Ordini Territoriali dall'art. 11 secondo comma del D. Lgs 139/2005. Per tale motivo, un loro atto sarebbe da considerarsi illegittimo e quindi, esporrebbe il provvedimento finale a vizi di legittimità censurabili in sede d'appello (manca una omologa norma per gli organi disciplinari);

b) I casi di sospensione del procedimento sono solo quelli tassativamente previsti dal citato art. 21 del regolamento di esercizio della funzione disciplinare. Da ciò ne deriverebbe l'inefficacia dei provvedimenti di sospensione assunti dai Presidenti dei Consigli/Collegi di Disciplina ove assunti, con l'inevitabile censura in sede d'appello.

Intervento normativo

A risolvere la vicenda ci ha pensato il legislatore con l'emanazione del D.L. nr. 18 del 17 marzo 2020. Infatti, l'art. 103 dispone: “... *ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successiva-*

mente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020”.

Con l'art. 37 del D.L. nr. 23 del 8 aprile 2020, i termini del 15 aprile 2020 sono stati prorogati al 15 maggio 2020.

Così, per effetto di tali disposizioni, tutti i termini relativi alla conclusione dei procedimenti soggetti alla disciplina generale di cui alla legge 241/90 (tra cui rientrano anche quelli disciplinari) in corso al 23 febbraio 2020 o aperti successivamente, sono **sospesi di diritto per 82 giorni**.

Detto ciò, mi siano consentite alcune riflessioni:

-Per “**procedimenti**”, concordando con quanto esposto dal Consiglio Nazionale nell'Informativa nr. 24 del 23 marzo u.s., e dopo attenta valutazione della normativa con il Presidente del Consiglio di Disciplina di Catanzaro Dott. Guido Boccalone e con il Presidente del 3[^] Collegio di Disciplina di Catanzaro Dott. Massimo De Lorenzo, si devono intendere solo **quelli nei quali è stata avviata l'azione disciplinare** (con esclusione, quindi, di quelli che si trovano nella fase pre-procedimentale per i quali i termini quinquennali non sono interrotti, trattandosi di termini sostanziali e non procedimentali);

-La novella introdotta dall'art. 103 del D.L. 18/2020 prevede la “**sospensione**” di tutti i termini procedimentali. L'effetto di tale istituto è quello di arrestare il decorso del termine senza intaccare l'efficacia del periodo precedente, il quale andrà sommato al periodo successivo, non appena vi sarà la fine dell'evento sospensivo. Ma tale istituto è diverso da quello della **interruzione** dei termini (erroneamente richiamato dal Consiglio Nazionale nella citata informativa nr. 20) che, viceversa, annulla la frazione del termine già trascorsa, con conseguente nuovo inizio del decorso del termine a partire da una nuova data.

Trattandosi poi di sospensione legale, si applica al procedimento disciplinare in modo automatico e senza necessità di espressa notifica da parte del Consiglio/Collegio di Disciplina alle parti interessate. Appare semmai necessario che il Consiglio/Collegio di Disciplina ne faccia menzione nel primo atto procedimentale utile;

-**Il provvedimento finale** darà atto dei termini sospensivi previsti nell'art. 103 del D.L. 18/2020.



FINANZA D'IMPRESA

MODIFICHE AL FONDO CENTRALE DI GARANZIA

di Antonello Cusimano

L'art.13 del DL 8/4/2020 n. 23, dispone una serie di modifiche legate al Fondo Centrale di Garanzia ed in particolare alla garanzia diretta.

L'art. 13 distingue tre tipologie di imprese che possono essere beneficiarie delle agevolazioni della garanzia pubblica, con differenti percentuali di garanzia ottenibile, con limiti dell'importo agevolabile e altri vincoli.

Le modifiche dell'art. 13 hanno validità fino al 31 dicembre 2020, in deroga alle vigenti disposizioni del Fondo legge 662/1996.

A) IMPRESE CON NUMERO DI DIPENDENTI FINO A 499

IMPORTO MASSIMO GARANTITO: l'importo massimo garantito per singola impresa è pari a 5 milioni di euro.

GARANZIA MCC: la garanzia statale è pari al 90% per operazioni finanziarie con durata fino a 72 mesi.

LIMITI DI IMPORTO: L'importo totale delle operazioni finanziarie non può superare alternativamente

a) il doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile. Nel caso di imprese costituite a partire dal 1 gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività;

b) 25% del fatturato totale del beneficiario nel 2019;

c) il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499; tale fabbisogno è attestato mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.

VALUTAZIONE DI MERITO: La determinazione dell'ammissibilità viene effettuata con le modalità di cui alla Riforma del Fondo Centrale di Garanzia, nella sola componente del modulo economico - finanziario

DICHIARAZIONE: Per questa tipologia di impresa occorre fornire una dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000 che l'attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19.

RINEGOZIAZIONE: Per questa tipologia di impresa, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinego-

ziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10 per cento dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione, sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura dell'80 %

B) IMPRESE CON AMMONTARE DI RICAVI NON SUPERIORE A 3.200.000 EURO

IMPORTO MASSIMO GARANTITO: L'importo massimo garantito non può superare il 25 per cento dei ricavi del soggetto beneficiario (8000.000 euro)

GARANZIA MCC: Per questa tipologia esiste la possibilità del cumulo della Garanzia statale 90% previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE+10% Confidi

NUOVO FINANZIAMENTO: Per questa tipologia di imprese per nuovo finanziamento si intende, quando, ad esito della concessione del finanziamento coperto da garanzia, l'ammontare complessivo delle esposizioni del finanziatore nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all'ammontare di esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima dell'entrata in vigore del presente decreto ovvero per decisione autonoma del soggetto finanziato

DICHIARAZIONE: Per questa tipologia di impresa occorre fornire una dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000 che l'attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19.

VALUTAZIONE DI MERITO: La determinazione dell'ammissibilità viene effettuata con le modalità di cui alla Riforma del Fondo Centrale di Garanzia, nella sola componente del modulo economico - finanziario

RINEGOZIAZIONE: Per questa tipologia di impresa, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10 per cento dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione, sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura dell'80 %

Per le tue tipologie di imprese sopra citate la valutazione di merito, viene determinata attraverso la probabilità di inadempimento delle imprese, esclusiva-



MODIFICHE AL FONDO CENTRALE DI GARANZIA

mente sulla base del modulo economico-finanziario del modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia riportate nell'allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 12 febbraio 2019.

Nella valutazione e attribuzione del rating viene escluso il modulo "andamentale" ai fini della valutazione per l'accesso al Fondo.

Le imprese con rating 1 - 2- 3 - 4 sono ammissibili alle agevolazioni.

Le imprese con rating 5 non sono ammissibili alle agevolazioni.

Vengono escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come "sofferenze" ai sensi della disciplina bancaria.

La garanzia, invece, è concessa alle PMI che presentano, alla data della richiesta di garanzia, esposizioni

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RANKING SOCIETA' DI CAPITALI

Punteggio modulo economico – finanziario	CLASSE DI VALUTAZIONE	FASCIA DI VALUTAZIONE RATING	INAD	
1	1	1	0.12%	Soggetto caratterizzato da un profilo economico e da una capacità di far fronte agli impegni molto buoni. Il rischio di credito è basso.
2	2		0.33%	Soggetto caratterizzato da un'adeguata capacità di far fronte agli impegni finanziari. Il rischio di credito è contenuto.
3	3	2	0.67%	
4	4		1.02%	
5	5		1.61%	Soggetto caratterizzato da tratti di vulnerabilità. Il rischio di credito è accettabile.
6	6	3	2.87%	
7	7		3.62%	
8	8		5.18%	Soggetto caratterizzato da elementi di fragilità. Il rischio di credito è significativo.
9	9	4	8.45%	
10	10		9.43%	
	11		16.30%	Soggetto caratterizzato da problemi estremamente gravi, che pregiudicano la capacità di adempiere alle obbligazioni assunte, ovvero già in stato di default. Il rischio di credito è elevato.
11	12	5	22.98%	



MODIFICHE AL FONDO CENTRALE DI GARANZIA

nei confronti del soggetto finanziatore classificate come “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate”, e alle PMI che, in data successiva al 31 dicembre 2019, sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale.

C) PMI E DI PERSONE FISICHE ESERCENTI ATTIVITÀ DI IMPRESA, ARTI O PROFESSIONI LA CUI ATTIVITÀ D’IMPRESA È STATA DANNEGGIATA DALL’EMERGENZA COVID-19

IMPORTO MASSIMO GARANTITO: L’importo massimo garantito non può superare il 25% dei ricavi (come risultante dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia) fino ad un massimo di 25.000 euro.

GARANZIA MCC: Per questa tipologia esiste la possibilità della Garanzia statale 100% previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell’articolo 108 del TFUE.

DICHIARAZIONE: Per questa tipologia di impresa occorre fornire una dichiarazione autocertificata ai

sensi dell’articolo 47 del DPR 445/2000 che l’attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19.

VALUTAZIONE DI MERITO: Il rilascio della garanzia è automatico e gratuito, senza alcuna valutazione da parte del Fondo. La Banca potrà pertanto erogare il finanziamento con la sola verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l’esito dell’istruttoria del gestore del Fondo medesimo.

VARIE: I finanziamenti devono prevedere l’inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall’erogazione e una durata fino a 72 mesi. Inoltre il soggetto richiedente deve applicare al finanziamento garantito un tasso di interesse, nel caso di garanzia diretta, che tiene conto della sola copertura dei costi di istruttoria e di gestione dell’operazione finanziaria e, comunque, non superiore al tasso di Rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi, maggiorato della differenza tra il CDS banche a 5 anni e il CDS ITA a 5 anni, come definiti dall’accordo quadro per l’anticipo finanziario a garanzia pensionistica di cui all’articolo 1, commi da 166 a 178 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, maggiorato dello 0,20 per cento.

SCALA DI VALUTAZIONE DEL RANKING SOCIETÀ’ DI PERSONE E DITTE INDIVIDUALI

Punteggio modulo economico – finanziario	CLASSE DI VALUTAZIONE	FASCIA DI VALUTAZIONE RATING	INAD	
1	1	1	0.12%	Soggetto caratterizzato da un profilo economico e da una capacità di far fronte agli impegni molto buoni. Il rischio di credito è basso.
2	2		0.33%	Soggetto caratterizzato da un’adeguata capacità di far fronte agli impegni finanziari. Il rischio di credito è contenuto.
3	3	2	0.67%	
4	4		1.02%	
5	5		1.61%	Soggetto caratterizzato da tratti di vulnerabilità. Il rischio di credito è accettabile.
6	6	3	2.87%	
7	7		3.62%	
8	8		5.18%	Soggetto caratterizzato da elementi di fragilità. Il rischio di credito è significativo.
9	9	4	8.45%	
	10		9.43%	
10	11		16.30%	Soggetto caratterizzato da problemi estremamente gravi, che pregiudicano la capacità di adempiere alle obbligaz. assunte, ovvero già in stato di default. Il rischio di credito è elevato.
11	12	5	22.98%	



DIRITTO

L'INCIDENZA DEL COVID-19
SUI RAPPORTI CONTRATTUALI

di Alessandra Catalano*

L'oramai riconosciuta pandemia del Coronavirus, cosiddetta COVID-19, oltre che determinare un'emergenza sanitaria di enorme portata, ha inciso in maniera negativa in ogni settore del nostro ordinamento, incluso quello giuridico.

Non c'è da stupirsi, difatti, se nell'ultimo periodo vi è stato un incremento di casi di scioglimento di contratti, sospensione di canoni di locazione o disdette, problemi di ritardi o impossibilità di consegnare merci, richieste di indennizzi e rimborsi, o, più semplicemente, casi di impossibilità di tener fede agli obblighi contrattuali assunti.

Tra i danni da imputare al COVID-19, dunque, devono altresì annoverarsi tutte quelle questioni giuridiche in grado di compromettere la solidità degli accordi commerciali.

Bisogna ricordare che uno dei principi fondamentali del diritto civile e del diritto internazionale è quello che recita "Pacta sunt servanda", locuzione latina che si traduce nella frase "i patti devono essere osservati"; da ciò si desume l'impossibilità di liberarsi unilateralmente dagli obblighi assunti mediante contratto.

Nel diritto civile tale brocardo sintetizza il principio del carattere vincolante del contratto stabilito dall'art. 1372 del codice civile, in virtù del quale "Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge".

Pertanto, posto che entrambe le parti di un contratto sono tenute ad adempiere alle proprie prestazioni, cosa succede nelle ipotesi in cui ciò diventa impossibile a causa di un evento di forza maggiore?

Prima di rispondere a tale interrogativo occorre chiarire in maniera specifica cosa si intende per "forza maggiore" e se in tale concetto possa rientrare la pandemia di cui qui si discute.

In primis, la nozione di "forza maggiore" si rinviene in alcune fonti internazionali:

- Nella Convenzione di Vienna, all'art. 79, co.1, secondo cui "Una parte non è responsabile dell'inadempimento di uno qualsiasi dei suoi obblighi se prova che tale inadempimento è dovuta ad un impedimento indipendente dalla sua volontà e che non ci si poteva ragionevolmente

attendere che essa lo prendesse in considerazione al momento della conclusione del contratto, che lo prevedesse o lo superasse, o che ne prevedesse o ne superasse le conseguenze";

- Negli UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts all'art. 7.1.7 che testualmente recita "Non-performance by a party is excused if that party proves that the non-performance was due to an impediment beyond its control and that it could not reasonably be expected to have taken the impediment into account at the time of the conclusion of the contract or to have avoided or overcome it or its consequences" (traduzione: L'inadempimento di una parte è scusato se quest'ultima dimostra che l'inadempimento era dovuto a un impedimento al di fuori del suo controllo e che non ci si poteva ragionevolmente attendere che essa lo tenesse in considerazione al momento della conclusione del contratto, o che ne prevedesse o ne superasse le conseguenze).

- Nei Principles of European Contract Law all'art. 8.108;

Non manca il riferimento all'istituto di quanto neanche in molti sistemi giuridici stranieri, sia di tradizione di civil law, come ad esempio quello francese (in cui mediante un progetto di riforma del codice civile, *L'Avant-Projet Français de Réforme du Droit des Obligations et de la Prescription*, uno degli obiettivi perseguiti è quello di inserire una definizione del concetto di *force majeure* nell'art. 1349 c.c.), quello russo (art. 401, par. 3, del codice civile, secondo cui la forza maggiore è definita come "una circostanza straordinaria, impossibile da prevedere") o quello cinese (La Contract Law cinese all'art. 117, co. 2 sostiene che una situazione può essere valutata come forza maggiore solo quando sia "impredicabile, inevitabile e insormontabile"), sia di tradizione di common law, come ad esempio nel Tennessee (in cui la legge considera avvenimenti di forza maggiore solo i cosiddetti "atti di Dio", escludendo tutte quelle situazioni, pur sempre imprevedibili e straordinarie, ma dipese dalla volontà dell'uomo).

Venendo ora all'ordinamento italiano, si sottolinea come in esso manchi una espressa e preci-



L'INCIDENZA DEL COVID-19 SUI RAPPORTI CONTRATTUALI

sa definizione di “forza maggiore”, rendendosi così necessario il rinvio ad alcune fattispecie normative in cui l'istituto assume rilevanza.

Il riferimento va, in primo luogo, all'art. 1467 c.c., il quale, nell'ambito dei contratti a prestazioni corrispettive, riconosce la facoltà di domandare la risoluzione del contratto alla parte la cui prestazione sia divenuta eccessivamente onerosa *per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili*, e all'art. 1463 c.c., che disciplina l'impossibilità totale sopravvenuta della prestazione statuendo che la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità non può chiedere l'esecuzione della controprestazione e deve restituire ciò che eventualmente ha già ricevuto.

In particolare, l'art. 1463 c.c. afferisce a tutte quelle vicende in cui sussiste un'impossibilità oggettiva alla prestazione, ovvero sia un'impossibilità che deriva da accadimenti imprevedibili e ingestibili da parte del debitore e del tutto estranei alla sua volontà.

Ancora, vengono in rilievo, in materia di inadempimento contrattuale, l'art. 1256 c.c. e l'art. 1218 c.c.: il primo prevede l'estinzione dell'obbligazione in capo al debitore nel caso in cui la prestazione sia divenuta impossibile da eseguire per una causa a lui non imputabile, mentre il secondo sancisce in capo al debitore inadempiente o in ritardo nell'esecuzione della prestazione l'obbligo di risarcire il danno salvo che non provi che l'inadempimento o il ritardo siano stati determinati da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

Entrambe le norme, dunque, si occupano dell'ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione a causa di un evento non imputabile al debitore, ma la prima sotto il profilo dell'estinzione del rapporto obbligatorio mentre la seconda sotto il diverso profilo dell'esonero del debitore dalla responsabilità da inadempimento.

Come può facilmente notarsi, tutte queste norme esaminano e regolano, in maniera differente e sotto diversi aspetti, ipotesi in cui una parte del rapporto obbligatorio o del rapporto contrattuale non possa eseguire la prestazione stabilita a causa di un evento, imprevedibile e impossibile da dominare, cosiddetto di “forza maggiore”.

Alla luce di quanto detto, risulta chiaro, innanzitutto, che la pandemia da Covid-19 debba rientrare nelle cause di forza maggiore; la certezza di

tale assunto è comunque confermata dall'art. 79 del D.L. 17 marzo 2020, n.18, il quale non lascia spazio a diverse interpretazioni laddove prevede che *“l'epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come calamità naturale ed evento eccezionale”*.

Le argomentazioni finora esposte ci permettono di rispondere anche all'interrogativo posto in principio, e cioè: cosa succede quando il contratto non può essere adempiuto da entrambe le parti in ragione di un accadimento di forza maggiore (nel nostro caso il covid-19)?

La soluzione non è unica, potendo le parti, a seconda della fattispecie concreta, ricorrere a diverse alternative: la risoluzione del contratto ex art. 1467 c.c., laddove, come abbiamo detto prima, la prestazione è totalmente impossibile da eseguire, ma anche la sospensione del contratto, qualora, specialmente nell'ambito dei contratti internazionali di fornitura e distribuzione, l'interesse prevalente delle parti è quello di conservare la relazione esistente, e ancora la rinegoziazione del contratto, tipico strumento per riequilibrare le prestazioni o adattare il contratto alla realtà.

Non potendo, pertanto, esaminare aprioristicamente ogni fattispecie contrattuale, è ragionevole concludere che eventuali impedimenti all'esecuzione degli obblighi contrattuali assunti causati dalle misure di prevenzione generale volte al contenimento del Covid-19 debbano essere valutate caso per caso e con la massima cautela, per comprendere quale sia la disciplina più corretta da applicare, anche e soprattutto alla luce degli interessi coinvolti.

Discorso diverso deve, invece, essere fatto in relazione, specificatamente, ai contratti di trasporto aereo, ferroviario e marittimo, ai contratti di pacchetto turistico, ai contratti di soggiorno ed infine ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura e biglietti di ingresso ai musei e altri luoghi della cultura.

Difatti, con una serie di Decreti-Legge susseguiti nell'ultimo mese, il governo, tra le altre cose, ha attentamente disciplinato l'argomento, probabilmente al fine di prevenire eventuali contrasti dovuti alla cancellazione di voli ed eventi, nonché ai divieti di assembramento.

In particolare, con il D.L. 2 marzo 2020, n.9, all'art. 28 rubricato “Rimborso titoli di viaggio e pacchetti turistici”, il legislatore si è occupato dei contratti di trasporto aereo, ferroviario e marit-



L'INCIDENZA DEL COVID-19 SUI RAPPORTI CONTRATTUALI

timo nei commi da 1 a 4, dichiarando ex lege la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta ai sensi dell'art. 1463 c.c. e, conseguentemente, la risoluzione del contratto, riconoscendo in capo ai soggetti interessati (indicati al comma 1 del medesimo articolo) il diritto di ottenere o il rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio o l'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.

Nello stesso articolo, dal quinto comma in poi, il legislatore si è soffermato, altresì, sui contratti di pacchetti turistici, operando un rimando all'art. 41 del D.Lgs. 23 maggio 2011, n.79 (codice del turismo), il cui comma 4 prevede che "In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell'inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare".

Pertanto, secondo il decreto, in caso di recesso l'organizzatore potrà offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore, potrà procedere al rimborso del prezzo pagato, oppure potrà emettere un voucher di importo pari al rimborso spettante.

Con l'art. 88 del D.L. 17 marzo 2020, n.18 è stato stabilito che la disciplina, appena esaminata, prevista dall'art. 28 debba essere applicata anche ai contratti di soggiorno per i quali si sia verificata l'impossibilità sopravvenuta della prestazione a seguito dei provvedimenti adottati a causa del Covid-19; ciò significa che alle stesse conseguenze soggiace il titolare della struttura alberghiera nei qualora il cliente receda, a causa del covid19, dal periodo di soggiorno già prenotato.

Infine, il comma 2 dell'art. 88 D.L. 17 marzo 2020, n.18, si sofferma sui contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura e biglietti di ingresso ai musei e altri luoghi della cultura, prevedendo, anche in questo caso, la sopravvenuta impossibilità della prestazione ai sensi dell'art. 1463 c.c. e, logicamente, il diritto al rimborso del prezzo o all'emissione di un voucher di pari valore.

*Prat. Proc. Legale

Intervento del Consiglio Nazionale sulle procedure di sovraindebitamento omologate

"In questa fase di estrema difficoltà economica le piccole e medie imprese che hanno già proceduto di sovraindebitamento omologate sono sostanzialmente impossibilitate a rispettarle. Un dato di fatto che ci spinge e a sostenere che quelle stesse procedure vadano sospese".

E' quanto afferma la consigliera nazionale dei commercialisti delegata alla materia, **Valeria Giancola**.

"Siamo però convinti – aggiunge Giancola – che le procedure di sovraindebitamento restino la soluzione ideale per il dopo Covid-19 per esdebitare i piccoli imprenditori e i lavoratori autonomi. Quando si tratterà di ripartire e purtroppo migliaia di aziende del nostro Paese saranno in ginocchio, a quelle procedure si dovrà far ricorso. Ma bisogna sin d'ora lavorare per snellirle e rendere più agevoli e veloci".

Proprio su questo tema il Consiglio e la Fondazione Nazionali dei Commercialisti hanno pubblicato il documento: *"Emergenza Covid-19: prime indicazioni operative per la gestione delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento"*.

Un documento, spiega Giancola, *"che ha un taglio prettamente operativo. E' quello che ci chiedono in questo periodo difficile tanti colleghi da tutta Italia. A quanti sono impegnati su questa materia e che fanno parte degli Organismi della categoria di Composizione della crisi, presenti a decine sull'intero territorio nazionale, diciamo che possono rivolgersi al Consiglio nazionale per indicazioni e informazioni"*.

Lo studio pubblicato oggi indica alcune **soluzioni interpretative** che consentano di adeguare all'attuale contesto emergenziale le previsioni della **legge n. 3/2012**: si tratta, nello specifico, di indicazioni finalizzate non solo a richiedere al Giudice la sospensione dell'esecuzione degli accordi o dei piani omologati, ma altresì ad accordare al debitore la possibilità di **modificare gli stessi**, anche successivamente all'omologazione, al fine di agevolarne l'esecuzione e di semplificare, quanto più possibile, la prosecuzione dei procedimenti pendenti.



RIFLESSIONI

Covid-19 ... Resilienza

di Noemi Mauro*

Abbiamo vissuto, siamo vivendo e vivremo un periodo di grande incertezza e di difficoltà emotiva ed economica. A causa del "Covip-19" la mia tenuta psicologica ha traballato, traballa e traballerà; per superare dubbi e debolezze, ed avere nuove risorse interiori mi sono rivolto ad una giovane che vive a Milano (in una regione delle più colpite), ha conseguito la laurea magistrale in Psicologia all'Università Cattolica del Sacro Cuore nella stessa città, ha svolto il tirocinio e nel febbraio 2020 ha superato l'Esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo. Ecco, per tutti, il suo pensiero (RP).

Mai come in questa situazione ci viene chiesto di cambiare la nostra vita e di affrontare un momento difficile e a tratti quasi irreali, di modificare tutto per fronteggiare un nemico invisibile, che per alcuni rimane un "fantasma" mentre per altri si è presentato portando via tutto, amici, parenti, lavoro, soldi, stabilità.

Possiamo dire che ci viene chiesto di essere RESILIENTI.

La resilienza è un concetto estremamente importante in psicologia, esprime la capacità di saper **far fronte in maniera positiva** ad eventi traumatici, di sapersi ricostruire accogliendo gli aspetti positivi della vita, riorganizzare il proprio essere senza, però, perdere sé stessi.

Tra lo scetticismo, ci siamo rinchiusi in casa pensando che tutto sarebbe finito in modo rapido, che sarebbe bastato poco per ricominciare, anzi, credevamo che fosse fin troppo esagerato tutto quello che si stava attuando. Ma, nel corso del tempo, le nostre opinioni sono mutate e tra paura e apprensione, sconforto e sofferenza, ci siamo resi conto che il futuro sarebbe stato diverso, che ci saremmo dovuti adattare ad un nuovo mondo. Molte delle cose che prima facevamo senza pensarci e che ritenevamo scontate non ci saranno più e ora come mai prima bisogna affrontare questa perdita di abitudini e riorganizzare la nostra vita.

Pensare che, nonostante la nostra autonomia verrà limitata, avremo comunque la possibilità di ricominciare e trovare **un nuovo mondo da esplorare**.

Ed è proprio qui entra in gioco il concetto di resilienza che ognuno di noi dovrà utilizzare per sentirsi pronto, per riuscire ad adattarsi alla nuova vita che ci attende. Perché ormai pensare a

quello che ci aspetta dopo la quarantena non basta, dobbiamo cercare di potenziare, le **cinque componenti** che sviluppano la resilienza (Cantoni, 2014):

-**l'ottimismo**, che sembra una qualità scontata, ma in questo momento in ognuno di noi inizia a scarseggiare;

-**l'autostima**, poiché favorisce la capacità al cambiamento;

-**la robustezza psicologica**, intesa come Hardiness che si compone di controllo verso l'ambiente esterno;

-**l'impegno**, la capacità che ognuno di noi impiega per il raggiungimento di un proprio obiettivo e la sfida verso i nuovi cambiamenti visti come risorsa e non come minaccia;

-**le emozioni positive**, ovvero concentrarsi su quello che si possiede e non su quello che manca ed il sostegno sociale che ora più che mai è la fonte del nostro benessere quotidiano, del motore che ci spinge ad andare avanti.

Ancora adesso non siamo definitivamente entrati nella fase due, quella dove conviviamo con il virus, quella in cui ci muoveremo impauriti con un nemico, come detto, completamente invisibile, ed è qui che dovremmo dimostrarci ancora più forti di prima e dobbiamo utilizzare la nostra resilienza.

Già dopo pochi giorni di isolamento abbiamo vissuto proiettati al dopo, stilando liste, o immaginando scenari di tutte le cose che avremmo potuto riprendere, di tutte le persone che avremmo voluto rivedere e come avremmo smesso di sentire le mura della nostra dimora una prigione. quello che dobbiamo fare è cercare di non far vincere il mostro.

Far emergere gli aspetti positivi che questa vicissitudine ci ha portato: il grande senso di umanità e altruismo, i nuovi mezzi di comunicazione che hanno permesso di contattare chiunque per non sentirci mai soli, abbiamo ripreso in mano la rubrica e chiamato quell'amico d'infanzia che non sentivamo da anni ma che era sempre stato nel nostro cuore.

Abbiamo imparato a riempire i silenzi, abbiamo imparato che **la frenesia è un grande nemico** e che il tempo non deve essere per forza colmato, dobbiamo goderci la nostra famiglia e combattere la paura con l'ironia.

*Dottore in Psicologia

PRATICA E DIRITTO FINANZIARIO

EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA SULL'ANATOCISMO E IL COMPLESSO LAVORO DEL CTU

di Giovanna Grande

Il termine anatocismo deriva dal greco e significa “di nuovo interessi”, la legislazione non ha mai accolto con favore il calcolo degli interessi sugli interessi, in quanto volta a tutelare il debitore quale parte debole e a scoraggiare la speculazione sulla situazione di svantaggio o di povertà altrui.

Nonostante, il chiaro tenore normativo sul divieto delle pratiche anatocistiche, contenuto nel codice civile, si è assistito, negli anni, al proliferare di norme e di orientamenti giurisprudenziali spesso confliggenti che, fin dall’emanazione del codice civile, stanno intasando le aule dei Tribunali.

Disciplina Codicistica

Il codice civile all’art. 1283 sancisce che, in mancanza di **usi contrari** gli interessi **scaduti** possono produrre interessi solo **dal giorno della domanda**, e sempre che si tratti di **interessi dovuti per almeno sei mesi** (cioè trascorso un semestre dalla nascita dell’obbligazione).

Dalla lettura della norma si evince chiaramente il divieto dell’anatocismo, suscettibile di deroga solo mediante usi contrari normativi che, di fatto, in materia non esistono. Pertanto, escluso, in sede di stipula, l’inserimento di clausole anatocistiche, per evitare l’approfittamento dello stato di bisogno del debitore, il legislatore ha previsto l’anatocismo solo su interessi scaduti e a seguito di specifica domanda giudiziale volta a chiedere espressamente gli interessi sugli interessi o di convenzione successiva alla scadenza degli interessi medesimi.

Tale interpretazione è stata confermata dalla Cassazione che, nel 1999 con 3 diverse sentenze, ha sancito la nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, precisando che solo gli usi normativi possono derogare al divieto di cui all’art. 1283; inoltre, ha relegato gli usi introdotti dall’ABI, a partire dal 1952, mediante le Norme Bancarie Uniformi, ad usi di natura pattizia e, quindi, inefficaci di derogare alla norma.

In particolare, la sentenza n. 2374 del 16 Marzo 1999, ha precisato che “*Gli “usi contrari”, ai quali il legislatore fa riferimento, sono i veri e propri usi normativi, di cui gli articoli 1,4 e 8 delle dis. Prel. al c.c. che, secondo la consolidata nozione, consistono nella ripetizione generale, uniforme, costante, frequente e pubblica di un determinato comportamento (usus), accompagnato dalla convinzione che si tratti di comportamento (non dipendente da un mero arbitrio soggettivo ma) giuridicamente obbligatorio, e cioè conforme a una norma che già esiste o che si ritiene debba far parte dell’ordinamento*

(opinio iura ac necessitatis). (...), in materia, non hanno, quindi, alcun rilievo, in quanto tali (...) le cosiddette norme bancarie uniformi predisposte dall’associazione di categoria (A.B.I.), che non hanno natura normativa, ma solo pattizia.

La sentenza citata ha escluso la sussistenza di usi normativi antecedentemente all’entrata in vigore del codice civile e ha sancito anche la irrilevanza della raccolta di usi effettuata dalle Camere di Commercio dopo il 1952 e la **nullità delle clausole contrattuali della capitalizzazione trimestrale degli interessi, in quanto anteriore alla scadenza degli interessi medesimi.**

In senso conforme altre due sentenze della Cassazione: la n. 3096 del 30 marzo 1999 e la n. 12507 dell’11 novembre 1999.

D.lgs. 4 agosto 1999 n. 342 (c.d. decreto salva banche)

Il proliferare del contenzioso bancario portò all’emanazione del D.lgs. 4 agosto 1999 n. 342 il cui art. 25 inserì un nuovo comma all’art. 120 del TUB ai sensi del quale “*CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori.*

“*Le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 2, sono valide ed efficaci fino a tale data e, dopo di essa, debbono essere adeguate al disposto della menzionata delibera, che stabilirà altresì le modalità e i tempi dell’adeguamento. In difetto di adeguamento, le clausole divengono inefficaci e l’inefficacia può essere fatta valere solo dal cliente.*”

Il decreto consentiva la capitalizzazione trimestrale degli interessi a condizioni di garantire la **paritetica periodicità di capitalizzazione degli stessi.**

L’introduzione della prassi anatocistica (penalizzante per il correntista) e, tra l’altro, in contrasto con il codice civile, ha richiesto la preliminare emanazione di una norma regolamentare, per cui l’entrata in vigore della norma è stata subordinata all’adozione della delibera CICR (emanata il 9 febbraio 2000 ed entrata in vigore il 22/04/2000).

L’art. 7 della delibera riguardante le norme transitorie **riconobbe la validità delle clausole di**

EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA SULL'ANATOCISMO E IL COMPLESSO LAVORO DEL CTU

capitalizzazione degli interessi fino alla sua entrata in vigore, stabilendo un adeguamento delle stesse entro il 30 giugno con effetto delle modifiche a decorrere dal primo luglio 2000. In caso di effetti peggiorativi per il cliente, le nuove condizioni contrattuali dovevano essere sottoposte alla sua specifica approvazione.

Alla luce di quanto sopra **restavano valide, fino alla entrata in vigore della delibera CICR, sia le clausole anatocistiche contenute in contratti stipulati antecedentemente all'entrata in vigore della norma, sia quelle inserite in contratti stipulati successivamente al d.lgs 4 agosto 1999 n. 342, ma prima dell'entrata in vigore della delibera CICR.**

Immediatamente, venne sollevata la questione di illegittimità dell'art. 25 del D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 342 perché, contrariamente all'articolo 11 delle preleggi (ai sensi del quale la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo) era intervenuto con efficacia retroattiva e attribuiva alla delibera del CICR un potere validante delle clausole anatocistiche con effetto di sanatoria per il passato e di validazione anticipata per le clausole pattuite tra l'emanazione della legge e la delega del CICR.

La Consulta con la decisione n. 425/2000 dichiarò l'annullamento ex tunc del terzo comma dell'art. 25 in quanto *il legislatore delegato, da un lato sanciva, per qualsiasi tipo di vizio, una generale sanatoria delle clausole anatocistiche illegittime condotte nei contratti bancari anteriori al 19 ottobre 1999, con effetti temporalmente limitati sino al 22 aprile 2000 (data di entrata in vigore della delibera del CICR); dall'altro attribuiva (pro futuro), sia pure nell'identico limite temporale, la stessa indiscriminata "validità ed efficacia" delle clausole poste in essere nel periodo tra il 19 ottobre 1999 ed il 21 aprile 2000". Per gli effetti, riemerse tutta l'efficacia dell'art. 1283 del codice civile che vieta l'anatocismo.*

Successivamente, la Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 21095 del 4 novembre 2004, sancì che gli usi contrari suscettibili di derogare al precetto dell'art. 1283 sono solo gli usi normativi e che *"i clienti si sono nel tempo adeguati all'inserimento della clausola anatocistica non in quanto ritenuta conforme a norme di diritto oggettivo già esistenti o che sarebbe auspicabile fossero esistenti nell'ordinamento, ma in quanto comprese nei moduli predisposti dagli istituti di credito, in conformità con le direttive delle associazioni di categoria, insuscettibili di negoziazione individuale e la cui sottoscrizione costituiva al tempo stesso presupposto indefettibile per accedere ai servizi bancari. Atteggiamento psicologico ben lontano da quella spontanea adesione a un precetto giuridico in cui, sostanzialmente, consiste l'opinio juris ac necessita-*

tis, se non altro per l'evidente disparità di trattamento che la clausola stessa introduce tra interessi dovuti dalla banca e interessi dovuti dal cliente".

**L. 27 dicembre 2013, n. 147,
art.1, comma 629**

Il D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 342 rimase in vigore fino all'entrata in vigore dell'art.1, comma 629, della l. 27 dicembre 2013, n. 147, che ha sostituito il secondo comma dell'art. 120 del TUB, con il seguente: il **"CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:**

a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;

*b) **gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale"**.*

La novità della nuova norma consiste nell'attribuzione al CICR del potere di disciplinare la sola **"produzione degli interessi"**, non più la **"produzione di interessi su interessi"** e nella reintroduzione del divieto di capitalizzazione degli interessi.

La norma non ha mai avuto una efficacia applicativa concreta perché il CICR non è stato in grado di emanare la delibera prevista per impossibilità di interpretare la norma, soprattutto il concetto di capitalizzazione, di cui alla lettera b). Ciò in considerazione del fatto che dal punto di vista giuridico la capitalizzazione è la trasformazione degli interessi in capitale, ovvero da obbligazione accessoria in obbligazione principale, dal punto di vista matematico la capitalizzazione è il calcolo del valore futuro di un capitale, invece l'anatocismo è il calcolo degli interessi sugli interessi che restano autonomi e non si confondono con il capitale.

Alla difficoltà di interpretazione si è aggiunta l'incertezza sulla data di entrata in vigore della norma e la mancata previsione di una disciplina transitoria.

La mancanza emanazione della delibera CICR ha sollevato ulteriori questioni sull'efficacia applicativa concreta dell'art. **1, comma 629, della l. 27 dicembre 2013, n. 147** sui quali non è opportuno soffermarsi in questa sede.

D.L. 24 giugno 2014, n. 91, art. 31

Nel 2014 venne introdotta una ulteriore modifica al comma 2, dell'art. 120 del TUB, per effetto dell'art. 31 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 che attribuì al CICR il potere di stabilire **"modalità e criteri per la produzione, con periodicità non inferiore a un anno, di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni disciplinate ai sensi del presente**

EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA SULL'ANATOCISMO E IL COMPLESSO LAVORO DEL CTU

Titolo. Nei contratti regolati in conto corrente o in conto di pagamento è assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nell'addebito e nell'accredito degli interessi, che sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al termine del rapporto per cui sono dovuti interessi; per i contratti conclusi nel corso dell'anno il conteggio degli interessi è comunque effettuato il 31 dicembre"

Fino "all'entrata in vigore della delibera del CIRC prevista dal comma 2 dell'articolo 120 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, continua ad applicarsi la delibera del CIRC del 9 febbraio 2000 (...), fermo restando quanto stabilito dal comma 3 del presente articolo"

L'art. 31 del d.l. 24 giugno 2014, n. 91, però, è stato soppresso nel corso dell'esame del decreto al Senato e non è stato riproposto in sede di conversione, con la conseguenza che il testo vigente dell'art. 120, comma 2, del TUB risulta essere il testo introdotto dal comma 629 dell'art. 1 della l. 27 dicembre 2013, n. 147.

D.L.14 febbraio 2016, n. 18

IL D.L.14 febbraio 2016, n. 18 convertito con modificazioni dalla L. 8 aprile 2016, n. 49 ha ulteriormente modificato l'art. 120 del TUB prevedendo che:

"a) nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno; gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti;

b) gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale; per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido: 1) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati; nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili; 2) il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purchè prima che l'addebito abbia avuto luogo".

Le disposizioni attuative sono state dettate dalla **delibera 3 agosto 2016, n. 343 del CIRC**.

Il susseguirsi convulso, senza alcuna coordinazione, di norme e regolamenti, si riverbera nella com-

plexità del lavoro dei CTU chiamati ad accertare, nel contenzioso bancario, la correttezza del calcolo degli interessi ai fini dell'anatocismo, applicando le varie disposizioni normative. In proposito i Tribunali demandano ai CTU le seguenti indagini:

-ricalcoli il CTU l'esatto ammontare del rapporto dare/avere tra le parti, eliminando la capitalizzazione degli interessi:

-qualora dall'origine del rapporto e fino alla data del 30 giugno 2000 (relativa alla pubblicazione della deliberazione del CIRC) risulti essere stata applicata la capitalizzazione degli interessi;

-qualora dall'1.7.2000, fino al 31 dicembre 2013, risulti essere stata applicata la capitalizzazione degli interessi in assenza di reciprocità tra le parti ovvero in violazione della deliberazione del CIRC del 9 febbraio 2000 di attuazione dell'art. 120 del TUB;

-in ogni caso, escludendo ogni capitalizzazione degli interessi passivi dall'1/1/2014 e fino alla stipula dell'accordo che consente l'addebito degli interessi sul conto intervenuto tra le parti in epoca successiva e in conformità alla previsione nuovo testo dell'art. 120 del d.l. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito nella legge 8 aprile 2016 n. 499 e dalla relativa delibera del CIRC del 3 agosto 2016;

-qualora dal 9 aprile 2016 non vi sia autorizzazione del correntista all'addebito degli interessi sul conto nel momento in cui questi diventano esigibili.

La complessa produzione normativa va tenuta sempre presente, poiché la verifica di un rapporto di conto corrente può investire l'intero contratto, in assenza di rimesse solutorie. Al riguardo la Cassazione con sentenza n. 244108/2010 ha sancito che "L'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizione del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del solvens con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'accipiens.

ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO

PRINCIPIO DI CORRELAZIONE COSTI-RICAVI NELL'ACCERTAMENTO (RECENTE GIURISPRUDENZA)

di Maurizio Toraldo

L'obbligo in capo all'ufficio di contrapporre ai maggiori ricavi accertati maggiori costi non è un principio assoluto, in quanto dipende dalla tipologia di accertamento utilizzata, gravando in alcune ipotesi sul contribuente l'onere di dimostrare l'esistenza di costi deducibili da correlare ai maggiori ricavi accertati, al fine di salvaguardare il principio della capacità contributiva.

Come è noto, l'Amministrazione Finanziaria esercita la propria potestà impositiva attraverso l'avviso di accertamento che viene emesso nei confronti del soggetto accertato a conclusione dell'attività di verifica.

La norma di riferimento è l'art. 39 del D.P.R. 600/1973, ai sensi del quale i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili possono essere sottoposti a diverse metodologie di accertamento, ognuno dei quali determina un **diverso maggior reddito** e/o un **diverso maggior volume d'affari**, poiché sono diversi i procedimenti logico-giuridici, le metodologie ricostruttive e gli algoritmi, utilizzati da ciascuno di essi.

In particolare, l'art. 39 del D.P.R. 600/1973 individua tre tipi di accertamento per la ricostruzione del reddito:

Analitico;

Analitico-induttivo;

Induttivo.

La scelta del metodo dipende dalla peculiarità del singolo caso e dai presupposti di diritto e di fatto rilevati nel corso dell'attività di verifica, di cui l'Ente deve fornire adeguata informazione nell'avviso di accertamento, mediante l'esplicitazione delle motivazioni alla base della scelta effettuata e degli opportuni riscontri compiuti nel processo accertativo.

Poiché l'accertamento mira alla ricostruzione di un maggior reddito, oltre che di un maggior volume di affari, alla problematica riguardante la scelta della metodologia accertativa è connessa la questione dell'*an* e del *quantum* di costi da imputare ai maggiori ricavi accertati. Anche tale problema dipende dal tipo di accertamento adottato. Di seguito si evidenziano le peculiarità dei singoli tipi di accertamento e la disciplina dei costi applicabile a ciascuno di essi.

ACCERTAMENTO ANALITICO

L'Ufficio procede alla rettifica del reddito in caso di divergenze tra gli elementi documentali e la dichiarazione, pur in presenza di una corretta tenuta della contabilità e in assenza di presunzioni gravi, precise e concordanti, quando:

- le componenti positive e negative di reddito indicate nella dichiarazione non corrispondano a quelle

iscritte in bilancio (lett. a);

- non siano state correttamente applicate le disposizioni sul reddito di impresa (lett. b);

- la dichiarazione contenga dati incompleti, falsi o inesatti (lett. c), risultanti in modo certo e diretto dai verbali redatti in occasione della comparizione del contribuente presso gli Uffici, o dal questionario redatto dal contribuente su richiesta dell'Ufficio, o dai documenti esibiti in tale occasione, o dalle dichiarazioni di altri soggetti, o dai verbali relativi ad ispezioni presso altri soggetti.

Questo tipo di accertamento è definito anche analitico-contabile, in quanto l'Ufficio pone a confronto i dati contabili con quelli indicati nel modello di dichiarazione e quelli desunti dall'Ufficio medesimo nell'esercizio dei propri poteri.

ACCERTAMENTO ANALITICO-INDUTTIVO

L'Ufficio procede alla rettifica del reddito, qualora la dichiarazione contenga dati incompleti, falsi o inesatti, pur in presenza di una corretta contabilità e in assenza di presunzioni gravi, precise e concordanti, e ciò risulta dall'ispezione delle scritture contabili, o dalla verifica condotta presso il contribuente, o dal controllo delle fatture e della documentazione contabile, o dai dati e dalle notizie raccolte dagli Uffici ex art. 32 D.P.R. 600/1973. L'esistenza di attività non dichiarate o l'inesistenza di passività dichiarate può essere desunta anche sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti (lett. d).

Autorevole dottrina (Fantozzi) ha affermato che questo metodo di accertamento rimane nell'ambito della contabilità del soggetto, per cui è definito induttivo-contabile, in quanto *“si avvale di elementi inferenziali esterni alla contabilità (i fatti certi su cui si basano le presunzioni), per indurre conseguenze sulla determinazione del reddito, senza sovvertire o alterare l'impianto contabile”*.

Gli avvisi di accertamento emessi ricorrendo a tale metodo si fondano su una motivazione che deve **evidenziare gli indizi rivelatori dell'evasione** che, esemplificativamente si possono desumere dai seguenti dati e circostanze:

- ammontare delle rimanenze maggiori o minori rispetto a quelle risultanti dalle fatture di acquisto;
- documenti contabili o extra-contabili;
- utilizzo di percentuali di ricarico per la ricostruzione indiretta del volume d'affari;
- specifiche metodologie di controllo approvate dall'Agenzia delle Entrate;
- consumo di materie prime;
- comportamento antieconomico dell'imprenditore.

PRINCIPIO DI CORRELAZIONE COSTI-RICAVI NELL'ACCERTAMENTO (RECENTE GIURISPRUDENZA)

Tale tipo di accertamento si fonda su **presunzioni** che, come più volte affermato dalla giurisprudenza, sono la conseguenza di un ragionamento che, partendo da un fatto noto, giunge alla determinazione del fatto ignoto sintomatico di evasione.

È opportuno ricordare che, per come statuito dalla giurisprudenza nonché dai documenti di prassi dell'Ufficio, la regolare tenuta della contabilità non preclude il ricorso all'accertamento analitico-induttivo, poiché la disposizione normativa statuisce espressamente che le falsità e le inesattezze possono essere desunte anche in via presuntiva.

ACCERTAMENTO INDUTTIVO

L'accertamento induttivo-extracontabile, anche detto accertamento induttivo puro è disciplinato dall'art. 39, comma 2, del D.P.R. n. 600/1976 ai sensi del quale, in deroga alle scritture contabili tenute, l'Ufficio determina il reddito, sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e delle scritture contabili, potendosi comunque avvalersi anche di presunzioni semplici, non qualificate, prive, cioè, dei requisiti della precisione, gravità e concordanza.

Ciò è consentito in presenza di gravi violazioni commesse dal contribuente ed espressamente elencate, ovvero nelle ipotesi in cui:

- il reddito d'impresa non è stato indicato nella dichiarazione;
- dal verbale di ispezione redatto ai sensi dell'art. 33 risulta che il contribuente non ha tenuto o ha comunque sottratto all'ispezione una o più delle scritture contabili prescritte dall'art. 14 ovvero quando le scritture medesime non sono disponibili per causa di forza maggiore;
- le omissioni e le false o inesatte indicazioni accertate ai sensi del precedente comma ovvero le irregolarità formali delle scritture contabili risultanti dal verbale di ispezione sono così gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibili nel loro complesso le scritture stesse per mancanza delle garanzie proprie di una contabilità sistematica;
- il contribuente non ha dato seguito agli inviti disposti dagli Uffici;
- si è verificata omessa o inesatta compilazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

Considerato che l'Ufficio può ricorrere a tale metodo, definito appunto induttivo-extracontabile, solo in presenza di specifiche condizioni tassativamente indicate dalla legge, scaturiscono **inevitabili conseguenze sotto il profilo della prova e della motivazione**.

Per come evidenziato da autorevole dottrina (Fantozzi) "la maggiore difficoltà per il contribuente di opporsi ad un accertamento induttivo o extracon-

tabile deriva soltanto dal necessario maggior argine di apprezzamento riservato all'ufficio nell'esercizio di una funzione pubblica di accertamento, privata del supporto della obbligatoria collaborazione da parte del privato".

Tracciate le linee generali dei vari tipi di accertamento, la distinzione tra l'accertamento analitico-induttivo e l'accertamento induttivo puro, **può essere rinvenuta, sostanzialmente, nella parziale o totale inattendibilità delle scritture contabili**, al riguardo la **sentenza della Cassazione 7 ottobre 2016 n. 20132** ha sancito che *il discrimine tra l'accertamento condotto con metodo c.d. analitico extracontabile (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett d) e l'accertamento condotto con metodo induttivo puro (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2 lett d), - analogamente in materia di imposte indirette: D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55, comma 2, n. 3), va ricercato rispettivamente nella "parziale od assoluta" inattendibilità dei dati risultanti dalle scritture contabili. Nel primo caso la "incompletezza, falsità od inesattezza" degli elementi indicati non è tale da non consentire di prescindere dalle scritture contabili essendo legittimato l'Ufficio accertatore a "completare" le lacune riscontrate utilizzando ai fini della dimostrazione della esistenza di componenti positivi di reddito non dichiarati ovvero della inesistenza di componenti negativi dichiarati anche presunzioni semplici (praesumptio hominis) rispondenti ai requisiti previsti dall'art. 2729 c.c. Nel secondo caso invece, "le omissioni o le false od inesatte indicazioni" risultano tali da inficiare la attendibilità - e dunque la utilizzabilità, ai fini dell'accertamento - anche degli "altri" dati contabili (apparentemente regolari), con la conseguenza che in questo caso la Amministrazione finanziaria può "prescindere in tutto od in parte dalle risultanze del bilancio e delle scritture contabili in quanto esistenti" ed è legittimata a determinare l'imponibile in base ad elementi meramente indiziari anche se inidonei ad assurgere a prova presuntiva ex artt. 2727 e 2729 cod. civ. (v., tra le altre, Cass. n. 17952 del 2013).*

LIMITI AL POTERE ACCERTATIVO

I vari metodi di accertamento devono comunque tendere alla individuazione di criteri che tengano conto della **effettiva capacità contributiva oltre che delle specifiche caratteristiche del soggetto sottoposto ad indagine**, in quanto "le forme di tassazione collegate a criteri di normalità non sono di per sé contrastanti con i principi costituzionali, a condizione che la semplificazione, la certezza e il contrasto all'evasione siano in ogni caso forgiati sul "primato della persona", che non può essere tassata "in ragione di una capacità contributiva che è di altri (o probabilmente di nessuno)" (Moschetti).

PRINCIPIO DI CORRELAZIONE COSTI-RICAVI NELL'ACCERTAMENTO (RECENTE GIURISPRUDENZA)

La giurisprudenza ha più volte avuto modo di affermare che rientra nella discrezionalità dell'Ufficio la scelta del tipo di accertamento di cui avvalersi, sempre che non vi sia un pregiudizio sostanziale (Cass. 8333/2012; Cass. 19258/2005), al contrario, spetterà al contribuente dimostrare, mediante l'esibizione di adeguata documentazione probatoria, l'illegittimità dell'accertamento.

In proposito la Suprema Corte con **sentenza Cass. civ. Sez. V, 03 febbraio 2017, n. 2873** ha affermato: "In presenza di pregiudizio, invece, il giudice ha il potere di annullamento dell'atto impositivo, ciò non configurando travalicamento della giurisdizione nell'ambito di poteri discrezionali della Pubblica Amministrazione, in quanto espressione del legittimo sindacato del giudice tributario che ben può tener conto, ai fini della decisione, della metodologia adottata per la raccolta degli elementi utilizzati per la rettifica quando le emerse risultanze appaiano incongrue rispetto alla situazione concreta (come nella specie)".

CORRELAZIONE DEI COSTI AI MAGGIORI RICAVI

L'individuazione del metodo di accertamento utilizzato dall'Ufficio risulta determinante sia al fine di poter approntare le più opportune strategie difensive da parte del professionista incaricato dell'assistenza tecnica, sia riguardo alla ulteriore problematica relativa al riconoscimento, da parte dell'ufficio, dei relativi costi a fronte dei maggiori ricavi accertati.

La questione è stata recentemente affrontata dalla **Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 5659 del 2 marzo 2020**, relativamente all'impugnazione da parte dell'Agenzia delle Entrate della sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia che rigettava l'appello principale dell'Ufficio ed incidentale della società, nella controversia avente ad oggetto l'avviso di accertamento per maggiori imposte dirette e iva.

In particolare l'Agenzia delle Entrate contestava la violazione dell'art. 109, comma 4 del TUIR, in quanto il giudice di appello avrebbe errato nell'ammettere in deduzione costi per il personale dipendente non indicati nella contabilità, e avrebbe, altresì, erroneamente, interpretato la normativa, riconoscendo in deduzione costi non documentati e non risultanti da elementi certi e precisi, nell'ambito di un accertamento analitico induttivo, con cui l'amministrazione aveva proceduto ad una ricostruzione dei ricavi sulla base di elementi extracontabili e alla contestazione del mancato versamento delle ritenute d'imposta per i lavori assunti "in nero".

La Suprema Corte espressamente ha affermato che "in tema di imposte sui redditi, l'Amministrazione finanziaria deve **riconoscere una deduzione in misura percentuale forfettaria dei costi di**

produzione soltanto in caso di accertamento induttivo "puro" del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, ex articolo 39, comma 2, mentre in caso di accertamento analitico o analitico presuntivo (come in caso di indagini bancarie) è il contribuente ad avere l'onere di provare l'esistenza di costi deducibili, afferenti ai maggiori ricavi o compensi, senza che l'Ufficio possa, o debba, procedere al loro riconoscimento forfettario" (Sez. 5, Ordinanza n. 22868 del 29/09/2017).

La maggior redditività dell'impresa, che si avvale di dipendenti in nero, e la conseguente rettifica del reddito imponibile ai fini delle imposte dirette si palesano del tutto ragionevoli, rimanendo a carico del contribuente la dimostrazione dei maggiori costi sopportati.

La Cassazione ha riformato la sentenza impugnata, in quanto ritenendo la stessa deducibili i costi per dipendenti non regolarmente assunti, a prescindere dalla dimostrazione specifica degli stessi costi, non ha fatto corretta applicazione dei principi innanzi riportati, quindi, ha ritenuto del tutto ragionevole il maggior reddito imponibile prodotto da lavoratori dipendenti in nero, addossando al contribuente l'onere di dimostrare i maggiori costi sopportati a fronte della maggiore redditività.

Ne deriva che l'Ufficio è obbligato a riconoscere una deduzione dal reddito a titolo di costi nella sola ipotesi di accertamento induttivo effettuato ai sensi D.P.R. n. 600 del 1973, articolo 39, comma 2, mentre invece, nessun particolare onere incombe in capo all'Amministrazione Finanziaria in ipotesi di accertamento analitico o analitico presuntivo.

Il provvedimento in commento si inserisce nel solco già tracciato dalla Suprema Corte, di cui si cita l'Ordinanza n. 22868 del 29/09/2017, richiamata anche nella predetta decisione n. 5659 del 2 marzo 2020, che, nel decidere su un caso analogo di costi riconosciuti dalla Ctr per i quali non era stata indicata la percentuale di riconoscimento, ha accolto il ricorso incidentale presentato dall'Ufficio, statuendo che *secondo l'orientamento di questa Suprema Corte, soltanto in caso di accertamento induttivo puro, il D.P.R. n. 600 del 1963, ex art. 39, comma 2, il Fisco deve riconoscere una deduzione in misura percentuale forfettaria dei costi di produzione, mentre in ipotesi di accertamento analitico o analitico presuntivo (come le indagini bancarie) è il contribuente che deve dimostrare, con onere probatorio a suo carico, l'esistenza dei presupposti per la deducibilità di costi afferenti ai maggiori ricavi o compensi, senza che l'Ufficio possa o debba procedere al riconoscimento forfettario di componenti negativi (Cass. n. 25317/2014; n. 20679/2014).*

PRINCIPI CONTABILI

L'attualizzazione al tasso di mercato di crediti e debiti:
profili contabili e criticità fiscali

di Guerino Russetti

In un precedente intervento (vedi "Profili contabili e fiscali del costo ammortizzato" in *Il valore della professione*, n. 49 del 21 gennaio 2020) sono stati illustrati gli aspetti contabili e fiscali connessi alla rilevazione degli **interessi effettivi secondo il criterio del costo ammortizzato**, imposto dall'art. 2426 c.c. per la rilevazione dei crediti e dei debiti (evidenziando, peraltro, che le micro-imprese e le società che redigono il bilancio abbreviato adottano tale criterio in via facoltativa).

Nell'articolo richiamato è stato evidenziato, tra l'altro, come tale criterio - che rappresenta una delle più evidenti e canoniche manifestazioni del principio di prevalenza della sostanza sulla forma - assuma rilevanza fiscale per effetto del **principio di derivazione rafforzata** contenuto nell'art. 83 del TUIR (come modificato dall'art. 13-bis del d.l. n. 244/2016 in conseguenza delle nuove disposizioni in tema di redazione del bilancio di esercizio introdotte dal d.lgs. n. 139/2015). In particolare, è stato esplicitato come il criterio del costo ammortizzato impone la rilevazione dell'interesse effettivo (quale evidenza contabile del costo/rendimento) di un finanziamento attraverso l'individuazione di un tasso (effettivo) di attualizzazione che rende **il flusso iniziale** dell'operazione (in uscita in caso di concessione di un prestito ovvero in entrata in caso di ottenimento di un finanziamento passivo) **uguale alla somma dei valori attuali dei flussi futuri** (di segno opposto rispetto a quello iniziale: la descritta dinamica dei flussi include anche le somme dovute per "oneri di transazione" (quali, ad es., spese di istruttoria, costi di intermediazione, ...) nonché differenze tra valore iniziale e valore di rimborso (quali, ad es., disaggi di emissione e simili), emergono, dunque, **differenze tra il tasso nominale** o contrattuale o cartolare dell'operazione **e il richiamato tasso effettivo** o implicito o interno (la "finanziarizzazione" degli oneri di transazione com-

contabilizzazione dei componenti reddituali e patrimoniali relativi a due descritti rapporti giuridici).

Così, riprendendo l'esempio proposto a suo tempo, in un finanziamento quinquennale ottenuto per € 1.000 (in data 1° gennaio), per il quale sono previste spese di istruttoria per €30 (quindi l'importo erogato ammonta a €970) e sono dovuti pagamenti:

-per interessi nominali (allineati ai rendimenti del mercato) pari al 5% (pari a €50 in ciascuno dei cinque anni di durata del finanziamento) e

-per rimborso del capitale (€1.000) al termine del periodo contrattuale,

-il tasso effettivo del finanziamento - tasso che attualizza i flussi dovuti (€50 per anno e €1.000 alla data di rimborso) in modo tale che la somma dei valori attuali medesimi sia esattamente pari al flusso iniziale (€970) - è il 5,7%.

Tempo	Flussi nominali	Valori attuali con tasso 5,7%
Anno 1	50	47
Anno 2	50	45
Anno 3	50	42
Anno 4	50	40
Anno 5	1050	796
Totale		970

Il valore del debito, originariamente pari alla contropartita di cassa ricevuta (€970), **si incrementa degli interessi effettivi maturati** (imputati come tali a CE) **e si riduce dei pagamenti effettuati** (nell'ultimo anno, il flusso finale di rimborso azzerava ovviamente il debito). Il costo complessivo del finanziamento, interamente rilevato come interesse passivo, è di €280, pari alla somma delle 5 rate di interessi nominali (€250) e del costo per istruttoria (€30).

	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	Totale
Valore iniziale (1° gen)	970	975	981	987	993	
Interessi effettivi imputati a CE	+ 55	+ 56	+ 56	+ 56	+ 57	280
Somme pagate	- 50	- 50	- 50	- 50	-1.050	
Valore finale (31 dic)	975	981	987	993	0	

porta che il rapporto giuridico da cui tali oneri originano è assorbito - nella rappresentazione contabile ispirata alla prevalenza della sostanza sulla forma - dal rapporto di finanziamento, in contrapposizione a quanto accadrebbe in una logica contabile basata su canoni giuridico-formale, che imporrebbe la separata

In conclusione al precedente intervento si era fatto cenno all'esigenza del redattore del bilancio di tenere conto, nella rappresentazione sostanziale dei fatti aziendali, del "fattore temporale" nella valutazione dei crediti e dei debiti (come espressamente imposto dal richiamato art. 2426 c.c.), attraverso un procedi-

L'attualizzazione al tasso di mercato di crediti e debiti: profili contabili e criticità fiscali

mento di “attualizzazione” che assicuri il confronto tra il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali dell'operazione e il tasso di interesse di mercato.

In particolare, nel caso in cui, al momento della rilevazione iniziale, **il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali risulti significativamente diverso da quello di mercato** (si vedano OIC 15, par. 10, e OIC 19 par. 11), occorre dare evidenza contabile alle conseguenti differenze di prima iscrizione di crediti e debiti, per le quali può risultare interessante analizzare i profili fiscali.

Così, riprendendo l'esempio sopra illustrato, si immagini che il **tasso di mercato** sia pari all'8% (i valori sono ipotizzati in astratto, ovviamente, al solo fine di agevolare l'esposizione), quindi significativamente diverso dal tasso effettivo determinato sulla base delle sostanziali condizioni contrattuali. Dunque, si pone, anche ai fini della comparabilità dei dati di bilancio, l'esigenza di rappresentare la passività a valori di mercato, sapendo che genera flussi in uscita a titolo di interesse passivo annuale (€50) e, in fine, a titolo di rimborso di capitale (€1.000).

Attualizzando i predetti flussi al tasso di mercato (8%), il corrispondente valore attuale della passività è pari a € 880, ancorché la somma accreditata dalla banca finanziatrice sia pari a €970.

Tempo	Flussi	Valori attuali con tasso 5,7%	Valori attuali con tasso 8%
Anno 1	50	47	46
Anno 2	50	45	43
Anno 3	50	42	40
Anno 4	50	40	37
Anno 5	1050	796	715
Totale		970	880

Il differenziale tra la somma incassata al momento della concessione del prestito (€970) e il valore attuale della passività (€880), pari a €90, rappresenta un cd. “*day one profit*”, vale a dire un provento (normalmente di natura finanziaria) generato dal fatto di aver negoziato un finanziamento passivo a tasso effettivo del 5,7% quando il “mercato” avrebbe richiesto l'8% (nell'ipotesi opposta, cioè con tasso di mercato significativamente inferiore a quello ottenuto dal finanziatore, è rilevata una perdita iniziale o “*day one loss*”).

	Dare	Avere
Banca c/c	970	
Debiti v/ banche		880
Proventi (finanziari)		90

Ne deriva che la passività e i relativi oneri finanziari devono essere espressi ai valori di mercato: in tal gui-

sa, alla rilevazione del “beneficio” immediato (*day one profit*), derivante dall'aver incassato una somma superiore al valore attuale di mercato della passività, fa seguito un “maleficio” negli anni a venire, per effetto della nuova dinamica degli interessi passivi, ora calcolati al tasso dell'8% (in altri termini, il *day one profit* crea, nei cinque anni di durata del finanziamento, un effetto “*reversal*” sugli interessi passivi: il costo complessivo del finanziamento, interamente rilevato come interesse passivo, ora è di €370, pari alla somma delle 5 rate di interessi nominali (€250), del costo per istruttoria (€30) e del predetto *reversal* (€90).

	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	Totale
Valore iniziale (1° gen)	880	900	922	946	972	
Interessi effettivi imputati a CE	+ 70	+ 72	+ 74	+ 76	+ 78	370
Somme pagate	- 50	- 50	- 50	- 50	- 1.050	
Valore finale (31 dic)	900	922	946	972	0	

Alla luce della descritta rappresentazione contabile, va ora verificato se i componenti di reddito così determinati possano assumere rilevanza fiscale.

Ai fini delle imposte sui redditi - in forza del già richiamato principio di derivazione rafforzata (che riconosce ai fini IRES i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione adottati nella rappresentazione sostanziale di bilancio) - può serenamente affermarsi che i predetti differenziali sono, in linea di principio, fiscalmente rilevanti; ciò che andrebbe verificato, piuttosto, è la natura di tali componenti di reddito. Al riguardo, poiché il predetto principio di derivazione mutua, ai fini fiscali, la natura contabile dei componenti di reddito, occorre far riferimento alle indicazioni dei principi contabili; al riguardo, nell'OIC 15 e nell'OIC 19 si legge che “...la differenza tra il valore del costo ammortizzato iniziale calcolato senza considerare l'effetto dell'attualizzazione (nell'esempio, €970, nda) e il valore di rilevazione iniziale pari al valore attuale del debito meno gli eventuali costi di transazione (nell'esempio, €880, nda), è rilevata tra i **proventi finanziari** di conto economico al momento della rilevazione iniziale... **salvo** che la sostanza dell'operazione o del contratto non inducano ad attribuire a tale componente una **diversa natura** e quindi un diverso trattamento contabile...”.

Pertanto, nell'ipotesi (come nell'esempio illustrato) in cui la sostanza dell'operazione non lasci spazio all'attribuzione di una natura diversa, il *day one pro-*

L'attualizzazione al tasso di mercato di crediti e debiti: profili contabili e criticità fiscali

fit (come, nell'ipotesi contraria, anche l'eventuale *day one loss*) deve considerarsi a tutti gli effetti un componente finanziario derivante da un contratto avente causa di finanziamento e, pertanto, rientrare (quale interesse attivo) nella disciplina di deduzione degli interessi di cui all'art. 96 del TUIR, come recentemente modificato dal d.lgs. n. 142/2018 (depone in tal senso la relazione di accompagnamento a tale decreto laddove, nell'illustrazione dei componenti reddituali rientranti nella citata disciplina, fa proprio riferimento "...all'ipotesi di accensione di un finanziamento con un tasso di interesse contrattuale inferiore al tasso di interesse di mercato e alla conseguente attualizzazione del valore del finanziamento con rilevazione dell'one day profit - che genera una eccedenza di interessi attivi - e la successiva contabilizzazione degli interessi passivi al tasso di mercato».

Ai fini IRAP, per effetto del principio di "presa diretta" dei valori dal bilancio, non può negarsi la valenza di tali componenti reddituali: trattandosi di proventi ed oneri finanziari, tuttavia, la questione assume ovviamente interesse unicamente per i soggetti finanziari e assicurativi.

Nelle diverse ipotesi, avanzate dagli *standard* contabili nazionali, in cui la sostanza dell'operazione porti ad attribuire una differente natura ai predetti differenziali (derivanti all'attualizzazione di debiti e crediti ai valori di mercato contabili), anche ai fini fiscali dovrà debitamente tenersi conto di tale circostanza.

Così, esemplificando, potrebbe accadere che:

-una società conceda un prestito ai propri di-

pendenti a tassi agevolati, iscrivendo il relativo credito al valore attuale determinato scontando i flussi futuri al tasso di mercato (e non al minore tasso interno di rendimento) e rilevando un onere di prima iscrizione (*day one loss*) da contabilizzare come **costo del personale**; tale natura sarà riconosciuta anche ai fini fiscali (sia IRES che, laddove ne ricorrano i requisiti previsti, IRAP), ovvero

-una società ottenga (*una tantum*) un finanziamento agevolato da un fornitore a condizione che, durante il periodo di validità del finanziamento stesso, acquisti i prodotti dal fornitore stesso; il *day one profit* rilevato sul finanziamento (iscritto al valore attuale dei flussi futuri in uscita scontati al maggiore tasso di mercato) potrebbe essere classificato come contributo contrattuale concesso dal fornitore a valere sui futuri acquisti e rilevato, con la tecnica dei risonanti, come "**provento operativo**" nel conto economico, con conseguente rilevanza ai fini del calcolo del ROL (in applicazione della disciplina sugli interessi passivi di cui all'art. 96 del TUIR) e della determinazione della base imponibile IRAP.

Le considerazioni sopra esposte si intendono riferite ad operazioni realizzate tra soggetti indipendenti: qualora, invece, le operazioni stesse fossero poste in essere tra parti correlate, differente potrebbe essere il relativo trattamento contabile e, conseguentemente, differenti sarebbero i relativi effetti fiscali (tali aspetti saranno oggetto di approfondimento in un prossimo intervento).

PROROGA DEI TERMINI PER I CREDITI FORMATIVI 2017/2019

Il Consiglio Nazionale ha prorogato al 30 settembre 2020 il termine utile al conseguimento dei crediti formativi professionali per l'assolvimento dell'obbligo formativo relativo al triennio 2017-2019, mediante la partecipazione agli eventi formativi accreditati con codici materie "non utili" per la forma-

zione dei revisori legali. La proroga è concessa limitatamente al conseguimento di crediti formativi non utili per la revisione legale (in tale ambito sono ricompresi anche i crediti obbligatori di cui all'art. 5, comma 2 e all'art. 6, comma 1 del Regolamento FPC), conseguentemente i crediti formativi associati ai codici delle materie "caratterizzanti" o "non caratterizzanti" la revisione legale acquisiti nel primo semestre dell'anno 2020 non sono validi per il computo dei crediti necessari all'adempimento dell'obbligo formativo 2017-2019.

INCENTIVI FISCALI

Bonus Sud 2020, credito d'imposta per investimenti in beni strumentali

di Caterina Caputo*

Credito d'imposta è ogni genere di credito di cui sia titolare il contribuente nei confronti dell'erario dello Stato o di un ente pubblico con potestà tributaria-impositiva.

Il bonus Sud è stato introdotto dal 2016 e fino al 2020 per agevolare gli investimenti delle imprese con strutture produttive situate in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo; pertanto fino al 31 dicembre sarà possibile beneficiare del **credito d'imposta dal 25% e fino al 45%** per gli **investimenti in beni strumentali**.

La legge di bilancio 2020 ha prorogato al 31 dicembre 2020 il bonus investimenti Sud, il credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, rientranti nell'ambito di un "progetto iniziale di investimento", destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.

Il **bonus investimenti Sud 2020** è stato notevolmente modificato dalla data della sua introduzione e l'**importo del credito d'imposta** riconosciuto è stato elevato da un massimo del 20% fino al 45%. La misura dell'agevolazione è tuttavia determinata da specifici parametri, tra cui la dimensione della impresa richiedente.

Che cos'è il credito d'imposta per l'acquisizione di nuovi beni strumentali

Per le spese in beni strumentali sostenute fino al 31 dicembre sarà possibile accedere ad un credito d'imposta di importo variabile e calcolato in base a tre aliquote, applicate prendendo come riferimento le dimensioni dell'impresa richiedente.

Il credito d'imposta riconosciuto è pari al:

- 45% dell'investimento ammissibile per le piccole imprese;
- 35% dell'investimento ammissibile per le medie imprese;
- 25% dell'investimento ammissibile per le grandi imprese.

Il bonus investimenti è tuttavia riconosciuto entro specifici limiti di spesa e spetta:

- alle piccole imprese per progetti di investimento di valore non superiore a 3 milioni di euro,
- alle medie imprese fino a 10 milioni di euro;
- alle grandi imprese fino a 15 milioni di euro.

Chi può richiedere il credito d'imposta in-

vestimenti

In merito ai requisiti previsti per richiedere il bonus per gli investimenti al Sud c'è da dire che la normativa non prevede particolari limiti e l'Agenzia delle Entrate si è mostrata particolarmente elastica in merito, confermando la possibilità di fruizione anche nel caso di cessione del ramo d'azienda.

L'accesso al credito d'imposta è consentito a tutti i titolari di reddito d'impresa, indipendentemente dalla forma giuridica utilizzata.

Non possono usufruire del credito d'imposta le imprese in difficoltà o quelle che operano nei seguenti settori:

- industria siderurgica;
- industria carbonifera;
- fibre sintetiche;
- costruzione navale;
- trasporti e relative infrastrutture;
- produzione e distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche;
- settore creditizio, finanziario e assicurativo.

I beneficiari del credito d'imposta sono tenuti a dimostrare gli investimenti legati all'acquisto, anche tramite contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti, tecnologie e attrezzature destinati ad aziende già esistenti o che vengono impiantate nel territorio.

Costi ammissibili

Relativamente alla determinazione dell'importo ammissibile, i nuovi beni ammortizzabili, per i quali si chiede l'agevolazione, sono assunti sulla base:

- del costo di acquisto nel caso di acquisizione dei beni;
- delle spese complessivamente sostenute nel periodo d'imposta, avuto riguardo ai citati criteri di competenza, per gli investimenti realizzati in economia;
- del corrispettivo liquidato in base allo stato di avanzamento lavori per quanto riguarda i beni acquisiti con contratto di appalto, indipendentemente dalla durata, ultrannuale o infrannuale, dell'appalto;
- del costo sostenuto dal concedente (al netto di eventuali spese di manutenzione) per le acquisizioni mediante contratto di locazione finanziaria.

Il comma 102 della legge n. 208/2015 prevede

Bonus Sud 2020, credito d'imposta per investimenti in beni strumentali

inoltre che il credito di imposta, relativamente alle acquisizioni effettuate dal 1° marzo 2017, è cumulabile con gli aiuti *de minimis* e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che il cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline di riferimento.

Come si accede all'agevolazione

Ai sensi del comma 103 della legge n. 208/2015, i soggetti che intendono avvalersi del credito d'imposta devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate.

Il nuovo termine del 31 dicembre 2020 vale, quindi, vale non solo per l'effettuazione dell'investimento ma anche per la trasmissione dell'istanza di accesso all'agevolazione.

A tal riguardo, come evidenziato nel par. 6 della circolare n. 34/E/2016, si ricorda che, ai sensi dell'art. 65, par. 6, del Regolamento UE n. 1303/2013, con le risorse del Programma operativo nazionale "Imprese e competitività 2014-2010" FERS (PON) e dei programmi operativi relativi al Fondo europeo di sviluppo regionale (FERS) 2014/2010 delle regioni in cui si applica l'incentivo, non possono essere finanziati gli investimenti portati materialmente a termine o completamente attuati prima che sia stata presentata dal contribuente la comunicazione per la fruizione del credito d'imposta.

In ogni caso è previsto che l'Agenzia delle Entrate, una volta ricevuta la comunicazione e previa verifica dei dati dichiarati nella stessa, trasmetta alle imprese il provvedimento di autorizzazione alla fruizione del credito d'imposta.

L'iter della domanda e dell'autorizzazione all'utilizzo del bonus prevede il coinvolgimento anche del MISE, ai fini della verifica dei requisiti del progetto d'investimento per l'accesso ai fondi Europei.

In ogni caso sarà l'Agenzia delle Entrate a rilasciare una comunicazione di fruibilità o meno del credito d'imposta, che potrà essere utilizzato in compensazione presentando il modello F24 in modalità telematica.

Investimenti PON

In pratica, mentre per gli investimenti in genere è possibile trasmettere l'istanza di accesso anche dopo l'ultimazione del programma di investimento, purché nel termine del 31 dicembre 2020, per tali particolari tipologie di investimenti PON invece, l'istanza non può essere trasmessa dopo il completamento del programma di investimento, a pena di inammissibilità.

Sulla questione della trasmissibilità dell'istanza, va tuttavia rilevato che, SOLO da qualche giorno, il provvedimento dell'Agenzia delle entrate che ha spostato il termine finale di trasmissione dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020.

Attribuzione dei crediti di imposta ai Soci

In taluni casi, l'utilizzo dei **crediti d'imposta** da parte di società beneficiarie avviene mediante **trasferimento dalla società ai soci del relativo diritto alla fruizione**, non disponendo – a volte – la società di propri debiti da poter compensare con i crediti spettanti.

La questione, in particolare, può riguardare, ad esempio, i soggetti beneficiari di **nuova costituzione o con rilevanti investimenti in corso di realizzazione** per i quali diventa alquanto difficoltoso riuscire a compensare interamente il credito maturato ed utilizzabile in assenza di debiti tributari e contributivi di pari ammontare nell'anno di costituzione, in quelli immediatamente successivi o negli anni in cui sono effettuati i rilevanti investimenti.

Per quanto riguarda l'individuazione dei crediti di imposta concretamente trasferibili a favore dei soci, con **risoluzione 31 luglio 2003, n. 163/E**, richiamata anche nelle istruzioni per la compilazione del quadro RU, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che i principi generali contenuti nelle precedenti risoluzioni 18 aprile 2002, n. 120/E e 22 agosto 2002, n. 286/E, hanno valenza generale, cioè si applicano a **tutti i crediti d'imposta originati da agevolazioni alle imprese** purché le **modalità di utilizzo** stabilite dalle legge siano **compatibili** con l'attribuzione del credito ai soci.

In linea di massima, quindi, risulteranno trasferibili i crediti d'imposta originati da agevolazioni di **natura fiscale**, quali, appunto, il bonus **investimenti**, ed altre tipologie di crediti d'imposta.

In buona sostanza, il trasferimento dei crediti ai soci riguarda unicamente quelli per i quali è previsto il **riporto**, al periodo d'imposta successivo, **dell'eccedenza tra credito maturato ed utilizzato** nel periodo oggetto di dichiarazione e che l'utilizzo da parte dei soci deve avvenire nello **stesso limite temporale eventualmente previsto** per l'utilizzo da parte della società.

**Dottore Commercialista in Catanzaro, Componente del Collegio dei Revisori dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catanzaro.*

SOCIETA' COOPERATIVE

LE SANZIONI

di Rino Rubino

La **gestione commissariale** (articolo 2545-sexiesdecies) è una sanzione di minore gravità in quanto, pur incidendo pesantemente sull'organizzazione societaria, non ne pregiudica la continuità. Essa infatti determina la rimozione di amministratori e sindaci e la loro sostituzione con organi ausiliari dell'Amministrazione di controllo.

L'introduzione, tra i presupposti della gestione commissariale dei "fondati indizi di crisi", invece, apre una prospettiva del tutto nuova e foriera di sviluppi di grande interesse nel ruolo della vigilanza nella crisi della cooperativa. Sotto il vigore della precedente formulazione, infatti, difficilmente alla nozione di irregolarità nel funzionamento della cooperativa poteva essere assimilata l'inerzia degli organi amministrativi ad assumere – a fronte di una situazione della cooperativa che possa essere precedere l'insorgere di una crisi – provvedimenti tempestivi di ristrutturazione. Intempestività, peraltro, che spesso l'esperienza concreta mostra essere un rischio di gestione non ottimale della crisi, riconducibile per la natura mutualistica della cooperativa ad una sopravvalutazione dell'interesse dei soci alla continuazione dello scambio mutualistico (specie se di lavoro) anche a scapito, nel lungo termine, della sopravvivenza dell'impresa. Questa nuova norma sembra puntare a far svolgere al Commissario Governativo (agendo sui presupposti della sua nomina) una funzione attiva e incisiva su questo terreno, per mettere la cooperativa in grado di anticipare misure di ristrutturazione dell'impresa che ne possano salvaguardare la continuità, adottando le scelte necessarie a riportare in equilibrio la gestione dell'impresa e ripristinando il rispetto di canoni di corretta gestione imprenditoriale la cui violazione rischia di compromettere l'esistenza.

Il Commissario Governativo potrà così anche essere legittimato ad utilizzare l'ampia gamma di misure (piano di risanamento ex

articolo 67, comma 3, lettera d, legge fallimentare; accordi di ristrutturazione dei debiti ex articolo 182-bis legge fallimentare; concordati preventivi) anticipatorie della crisi, in un quadro, peraltro, di forte credibilità verso il ceto creditorio, attesa la natura pubblicista del suo incarico.

I poteri del Commissario nel contesto della crisi fa salva evidentemente la possibilità che la situazione si riveli o divenga in concreto più grave ed insanabile: in questi casi la sanzione provvisoriamente irrogata condurrà, su istanza dello stesso Commissario Governativo, ad un successivo provvedimento di liquidazione coatta amministrativa.

Se necessario, al Commissario possono essere attribuiti non solo poteri di gestione, ma anche poteri propri dell'assemblea (ad esempio per l'approvazione del bilancio, per il rinnovo delle cariche sociali, per l'adozione di modifiche statutarie). E' fatta salva in questo caso la necessità di approvazione, da parte dell'Autorità di vigilanza, degli atti compiuti dal Commissario e la determinazione specifica dei poteri ad esso attribuiti.

La revisione dell'articolo 2545-sexiesdecies c.c., operata dalla legge 205/2017, ha disposto, altresì, che ove vengano accertate irregolarità suscettibili di specifico adempimento, l'autorità di vigilanza possa nominare un Commissario (anche in persona del legale rappresentante o di un componente dell'organo di controllo) che sostituendo gli organi amministrativi provveda al compimento degli specifici atti che gli verranno indicati dal provvedimento.

Pare, questa, una sorta di forma "minore" di commissariamento "ad acta", che sembra prescindere dalla "gravità" della irregolarità, valorizzando al contrario la sua suscettibilità di specifico adempimento: significativo, in questo senso, che il Commissario ad acta possa essere individuato anche nell'ambito della "struttura di governance" della stessa cooperativa, responsabilizzando come Commissa-

LE SANZIONI

rio il legale rappresentante (o il componente dell'organo di controllo) ed affidandogli un compito circoscritto ed individuato per conseguire il risultato di rimozione della irregolarità.

Questa previsione pare estremamente opportuna sotto il profilo pratico: infatti, nella pratica di riscontravano commissariamenti che nascevano da esigenze anche molto limitate (ad esempio, in materia di ammissione dei soci) e si protravano per lungo tempo, immettendo il Commissario nella generale gestione della società, spesso con esiti ingiustificatamente invasivi.

Come anticipato, la gestione commissariale – ai sensi dell'articolo 2545-sexiesdecies, comma 3, c.c. – può essere disposta in caso di irregolarità nelle procedure di ammissione dei nuovi soci: in questa disposizione, un po' nascosta, si ritrova la norma di chiusura del principio della cosiddetta "porta aperta". Come detto, la mancata ammissione legittima l'aspirante socio "respinto" solo a rivolgersi all'assemblea e non a tutela "terza", di carattere giurisdizionale: tuttavia dove la reiterazione delle mancate ammissioni possa configurarsi come irregolarità nelle procedure di ammissione, ecco che può intervenire la vigilanza, disponendo la gestione commissariale per "riaprire" la porta indebitamente socchiusa della cooperativa.

Per espressa – nuova – disposizione, questo tipo di commissariamento farà riferimento alla procedura per così dire "minore" appena menzionata.

Una ulteriore causa specifica di gestione commissariale è prevista altresì dall'articolo 11, comma 3, del d.lgs. 220/2002, con riferimento alle cooperative che, essendo obbligate, non richiedono la certificazione del bilancio: in tale caso al Commissario è demandato il compito di demandare l'incarico ad una società di revisione.

L'altra sanzione possibile è costituita dallo **scioglimento coattivo**, che normalmente determina la procedura di **liquidazione coatta amministrativa**.

AVVERTENZE

“Il Valore della Professione” non riveste la qualità di pubblicazione periodica, essa è semplicemente una news letter che viene inviata per posta elettronica a tutti i Colleghi iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catanzaro e a chiunque altro Collega ne faccia richiesta.

A tal proposito si precisa che verrà immediatamente cancellato dall'indirizzario di spedizione chiunque lo richieda.

Ad ogni effetto si sottolinea che la presente news letter rispetta in ogni caso i requisiti previsti dall'art. 3-bis del D.L. 18 maggio 2012, n. 63, convertito nella Legge 103/2012.

Lo scopo di questa lettera è dunque quello di mantenere alta a comunicazione e lo scambio di idee all'interno dell'Ordine.

Sono pertanto ben accetti ed anzi richiesti, collaborazioni, interventi, discussioni e proposte sui vasti temi della nostra professione e più in generale della nostra vita.

Ogni scritto firmato esprime il pensiero di chi lo firma e, pertanto, ne impegna la responsabilità personale

news@ilvaloredellaprofessione.it

CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA

IL CONCORDATO MINORE

di Maria Antonietta Viscomi

Proseguiamo con la disamina degli strumenti di composizione della Crisi da Sovraindebitamento alla luce della riforma della Crisi d'Impresa, analizzando l'ambito procedurale dello strumento del Concordato minore, che andrà a sostituire l'attuale accordo di composizione della crisi.

La disciplina del concordato minore trova spazio nella Sezione Terza del Capo Secondo del CCII.

Questa procedura di risoluzione può essere proposta unicamente dai debitori, che non rivestano la qualifica di consumatori, i quali invece possono accedere all'accordo di ristrutturazione del debito. Il concordato minore è assoggettato alla condizione del raggiungimento della **maggioranza** dei creditori, così disponendo la lettera dell'articolo 79 del Codice.

Dunque, il concordato è approvato dai creditori che rappresentino la **maggioranza** dei crediti ammessi al voto.

Il procedimento

Per quanto attiene al concreto procedimento, il debitore, che intenda essere ammesso alla procedura di concordato minore, deve unire alla domanda la seguente documentazione:

- Il **piano di concordato**, corredato dai bilanci dell'attività, dalle scritture contabili e fiscali obbligatorie;

- Le **dichiarazioni dei redditi** degli ultimi **tre** anni, precedenti alla proposizione della domanda o gli ultimi esercizi precedenti,

- qualora l'attività abbia avuto una durata inferiore;

- Una **relazione** aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'attività d'impresa;

- L'**elenco dei creditori**, specificando le rispettive cause di prelazione, con la rispettiva indicazione delle somme dovute;

- L'indicazione degli atti di **straordinaria amministrazione** che siano stati compiuti degli ultimi **cinque anni**;

- La **documentazione** riguardante stipendi, pensioni, salari ed altre entrate, proprie e della famiglia, indicando quanto occorre al mantenimento della famiglia stessa.

La norma, contenuta nell'articolo 75, dispone che sia possibile prevedere che i crediti, muniti di privilegio, pegno o ipoteca, possano essere soddisfatti in misura **non** integrale ed, anche in questo caso, come nel caso della ristrutturazione dei debiti, che

abbiamo visto, questo pagamento non integrale è ammissibile, a condizione che nel piano sia assicurato il loro pagamento, in una misura che non risulti inferiore a quella che si potrebbe realizzare, avuto riguardo al valore di mercato che sia attribuibile ai beni o diritti sui quali insiste la causa di prelazione, possibilità questa, che dovrà essere **attestata** nella relazione dell'Organismo di composizione della crisi.

Nel caso della previsione della **continuazione** dell'attività aziendale, caratteristica, questa, del concordato minore, è possibile prevedere il rimborso, alle scadenze convenute, delle rate del **contratto di mutuo**, con garanzia reale, quest'ultima gravante sui beni strumentali

all'esercizio dell'impresa, e ciò unicamente se il debitore, al momento della proposizione dell'istanza di concordato minore, abbia adempiuto alle proprie obbligazioni oppure se il giudice autorizzi il pagamento del debito per capitale ed interessi, scaduto a tale data.

Si tratta di una previsione che sostanzialmente è già contenuta nella disciplina che caratterizza la proposta di ristrutturazione del debito del consumatore, poiché la ratio applicabile risulta essere evidentemente la stessa, ovvero la possibilità di continuare a godere del bene oggetto della garanzia, con l'unica differenza che, in questo caso, il mutuo, con garanzia reale, insiste su **beni strumentali**, beni cioè necessari alla prosecuzione dell'attività d'impresa.

L'ultima parte del terzo comma dell'articolo 75 prevede, inoltre, che l'Organismo debba **attestare** che il credito garantito da garanzia reale sui beni strumentali, potrebbe essere soddisfatto integralmente, con il ricavato dalla liquidazione del bene, effettuata al valore di mercato ed inoltre, che il rimborso delle rate a scadere, eventualmente autorizzato, non pregiudichi i diritti degli altri creditori.

È evidente che questa disposizione rappresenta una sorta di bilanciamento degli interessi tra le parti, atteso che, unicamente nel caso di continuazione dell'attività aziendale, si prevede il rimborso del mutuo, tuttavia, potendo garantire che, qualora il concordato minore non raggiunga il suo scopo precipuo, il creditore garantito e gli altri creditori, non saranno pregiudicati ed il credito, corredato della garanzia reale, potrà essere integralmente soddisfatto.

Questa previsione, sostanzialmente, tenta di re-

IL CONCORDATO MINORE

cuperare l'ambito di applicazione del principio generale della responsabilità del debitore, di cui all'articolo 2740 del codice civile.

A mente della norma successiva, ovvero l'articolo 76, la domanda di ammissione al concordato minore è formulata per il tramite dell'Organismo di composizione, che sia costituito nel circondario del Tribunale competente indicato dall'articolo 27 comma secondo, del Codice della crisi.

La domanda dovrà essere corredata anche da una **relazione particolareggiata** dell'Organismo la quale dovrà contenere:

- L'indicazione delle cause d'indebitamento e della diligenza che ha impiegato il debitore nell'assumere le obbligazioni che hanno determinato la crisi;
- L'esposizione delle ragioni che hanno condotto all'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- L'indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore che siano stati già impugnati dai creditori;
- Una valutazione che abbia ad oggetto la completezza e l'attendibilità della documentazione che è stata prodotta dal debitore, a corredo dell'istanza, nonché una valutazione sulla convenienza del piano di concordato minore, rispetto alla liquidazione;
- L'indicazione dei presumibili costi che comporterà la procedura;
- La percentuale, le modalità ed i tempi di soddisfazione dei creditori;
- L'indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi, qualora siano state inserite nella proposta.

Anche in questo caso, l'Organismo di composizione, nella redazione, dovrà indicare se il soggetto che ha finanziato il debitore in crisi, all'atto della concessione del finanziamento, abbia tenuto nel dovuto conto il **merito creditizio** del debitore, passaggio quest'ultimo che abbiamo già visto, in relazione al precedente istituto della ristrutturazione del debito del consumatore.

Anche nel caso del concordato minore, l'Organismo, nel termine di **sette** giorni, computati dalla data del conferimento dell'incarico, da parte del debitore, dovrà darne notizia all'Agente della riscossione ed agli Uffici Tributarî, anche in questo caso compresi quelli degli Enti Locali, individuati tutti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del proponente.

Questi ultimi dovranno, nei **quindici** giorni successivi, comunicare l'importo del debito tributario acclarato e gli eventuali accertamenti ancora pendenti.

L'articolo 76 del Codice dell'insolvenza, ha so-

stanzialmente riprodotto quanto previsto dalla legge 3/2012, relativamente al decorso degli interessi convenzionali o legali che sono sospesi fino alla chiusura della procedura.

Tale sospensione non si applica nel caso in cui i crediti, che possono generare interessi, siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, anche in questo caso richiamando, la norma, gli articoli 2749, 2788 e 2855, comma secondo e terzo, del codice civile.

Il procedimento di concordato minore è caratterizzato, inoltre, dall'essere un procedimento che si svolge davanti al Tribunale in composizione monocratica.

La norma successiva introduce la nozione d'**inammissibilità** della domanda di concordato minore.

Tale inammissibilità si sostanzia:

- nel caso in cui i documenti, che devono essere prodotti, sia quelli preliminari alla presentazione della domanda, sia quelli successivi, siano **incompleti** o addirittura **mancanti**. E' opportuno porsi la domanda della concreta applicazione di tale previsione normativa, poiché la norma semplicemente si limita ad affermare l'inammissibilità "se mancano i documenti di cui agli articoli cennati". È di tutta evidenza che tale previsione debba essere interpretata nel modo, il più possibile, conservativo di una sua funzione positiva, all'interno del procedimento. Per tale motivo, appare opportuno che sia adeguato interpretare la lettera della norma, nel senso dell'inammissibilità della domanda di concordato minore, qualora, dall'insieme dei documenti prodotti, non sia possibile avere un'idea precisa, puntuale e veritiera della situazione oggettiva del patrimonio del debitore, e della possibilità di addivenire ad una soddisfazione dei creditori, sia pure minimale. Diversamente opinando, si ancorerebbe l'inammissibilità al semplice difetto della produzione di un documento qualsiasi, così pregiudicando notevolmente l'utilizzo di tale procedimento.

• Altro motivo d'inammissibilità è quello rappresentato dall'ipotesi nella quale il debitore abbia indicato requisiti dimensionali di carattere economico, che, in realtà, **eccedono** i limiti, previsti dall'articolo 2, comma primo, lettera d), numeri 1, 2 e 3 del Codice, ovvero non corrisponda al **soggetto** debitore al quale è consentito utilizzare il concordato minore.

• Il terzo caso d'inammissibilità è rappresentato dalla fattispecie nella quale il debitore abbia già usufruito della esdebitazione nei **cinque anni** precedenti la domanda od abbia già beneficiato di

IL CONCORDATO MINORE

tale istituto per **due** volte.

- L'ultima causa d'inammissibilità è rappresentata dalla commissione, da parte del debitore, di atti diretti a **frodare** le ragioni dei creditori.

Anche in questo caso, evidentemente, il legislatore ha inteso ammettere al beneficio della procedura solo coloro che non hanno tenuto una condotta censurabile, nei confronti dei propri creditori.

Il giudice, accertata l'ammissibilità della domanda, emette un **decreto**, con il quale apre la procedura di concordato minore e dispone la comunicazione, che sarà curata dall'Organismo di composizione a tutti i creditori, della proposta e del decreto di ammissione.

Il decreto cennato contiene diverse disposizioni ed in particolare:

- Prevede la **pubblicazione** del decreto, attraverso l'inserimento del provvedimento nell'apposita sezione del sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia ed in quello del Registro delle Imprese, qualora il debitore svolga attività assoggettata a tale forma di pubblicità. Questa formalità non è diversa da quella che già abbiamo visto in precedenza, prevista per casi consimili.

- Inoltre, il Giudice ordina la **trascrizione** del decreto, presso i competenti uffici, qualora il piano proposto contenga la previsione di cedere o di affidare a terzi, beni immobili o beni mobili registrati.

- Assegna ai creditori un termine che, non sarà superiore a **30 giorni**, entro il quale questi ultimi dovranno far pervenire all'Organismo di composizione, a mezzo di messaggio di posta elettronica certificata, la dichiarazione con la quale aderiscono alla proposta di concordato o quella, diversa, attraverso la quale comunicano la mancata adesione e sollevano eventuali contestazioni.

- Infine, il giudice, su istanza del debitore, può disporre che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diverrà **definitivo**, non potranno essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore, da parte di creditori che abbiano titolo o causa anteriore alla pronuncia del decreto. Il riferimento alla definitività del decreto è utilizzato in questo caso dal legislatore, è da riferirsi unicamente al termine dell'iter procedimentale del concordato minore e non certo alla sua incontrovertibilità.

Il terzo comma dell'articolo 78 del Codice della crisi, che disciplina il procedimento, onera l'Organismo di dare esecuzione al decreto e, quindi, di rendere concrete le previsioni che il Giudice ha descritto all'interno del proprio provvedimento.

È importante rammentare quanto peraltro già visto nella precedente normativa, ovvero che il creditore, comunicando la propria adesione o la propria mancata adesione, dovrà indicare un indirizzo di posta elettronica certificata, presso il quale ricevere tutte le comunicazioni poiché, in mancanza di tale indicazione, i provvedimenti e le comunicazioni relative, saranno formalizzati attraverso il semplice deposito presso la cancelleria del Giudice competente.

L'ultimo comma conferma un principio già esaminato, per il quale, qualora vengano compiuti atti dispositivi del patrimonio del debitore, che eccedano l'**ordinaria amministrazione**, senza che vi sia stata alcuna autorizzazione del Giudice, questi atti saranno colpiti da **inefficacia relativa**, ovvero saranno inefficaci, rispetto ai creditori anteriori o, meglio, rispetto ai titolari di crediti, aventi causa e titolo anteriore al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto.

Il concordato minore è assoggettato alla condizione del raggiungimento della **maggioranza** dei creditori, così disponendo la lettera dell'articolo 79 del Codice.

Dunque, il concordato è approvato dai creditori che rappresentino la **maggioranza** dei crediti ammessi al voto.

Non verranno computati, in tale maggioranza, i creditori, i cui crediti siano muniti di privilegio, pegno od ipoteca, relativamente ai quali la proposta preveda l'integrale pagamento.

Questi creditori **non** hanno neppure diritto di esprimersi sulla proposta, a meno che non manifestino la volontà di **rinunciare**, in tutto od in parte, ai diritti di prelazione sopra indicati.

La norma, inoltre, richiama, al proposito, l'articolo 74, comma terzo, secondo il quale la proposta potrebbe prevedere la **soddisfazione parziale** di alcuni creditori, come nel caso appunto dei privilegiati.

In questo caso, per la parte residua di credito, questi creditori, soddisfatti parzialmente, sulla base del progetto contenuto della proposta, saranno equiparati ai **creditori chirografari**.

Anche nel caso del concordato minore, **non** sono ammessi al voto e, quindi, non sono computati, ai fini del raggiungimento della maggioranza necessaria per l'approvazione, il coniuge del debitore, la parte che abbia contratto unione civile, il convivente di fatto del debitore, i parenti ed affini entro il quarto grado, nonché i soggetti che siano cessionari o che si siano aggiudicati i crediti, da **meno** di un anno prima della domanda di concordato.

Anche in questo caso, ovvero nel caso della com-

IL CONCORDATO MINORE

putazione della maggioranza per l'approvazione del concordato minore, si prevede che, in difetto di comunicazione all'Organismo, nel termine assegnato, si intende che i creditori abbiano prestato consenso alla proposta, nei termini nei quali essa è stata loro trasmessa.

Si tratta di una previsione di favore del concordato, poiché interpreta, attraverso la condotta omissiva implicita, una volontà di assenso che, realmente, non si può dire esista.

Innovativo è, invece, il quarto comma dell'articolo 79, che disciplina le maggioranze per l'approvazione, poiché prevede che il concordato minore della società, una volta approvato, produca i suoi effetti anche nei confronti dei soci che siano **illimitatamente responsabili**.

Da ultimo, è opportuno rammentare che il concordato minore, una volta approvato, non pregiudica i diritti dei creditori, nei confronti del coobbligato, dei fideiussori del debitore e dell'obbligato in via di regresso, salvo che all'interno della proposta sia stato diversamente previsto.

Per quanto concerne l'omologazione del concordato minore, possiamo affermare che i suoi presupposti non si discostino apprezzabilmente da quanto abbiamo già verificato, in relazione alla precedente normativa.

Il giudice, infatti, secondo quanto dispone l'articolo 80, verificata la ammissibilità giuridica del piano e la sua fattibilità economica, nonché accertato il raggiungimento delle maggioranze, in mancanza di contestazioni, omologa il concordato minore, con **sentenza** (in luogo della precedente normativa in cui avveniva con **decreto**), disponendo adeguate forme di pubblicità e, qualora sia necessario, la sua trascrizione.

Con tale ultimo provvedimento, il giudice dichiara chiusa la procedura. Nel caso in cui alcuno dei creditori od anche qualche altro interessato, contesti la convenienza della proposta, contenuta nel concordato minore, il giudice, sentiti sia il debitore, che l'Organismo di composizione, può procedere ad omologare il concordato, qualora ritenga che il credito dell'opponente, sia esso creditore od altro interessato, possa essere soddisfatto, dall'esecuzione del piano, in una misura che non sia inferiore all'alternativa, rappresentata dalla liquidazione.

Anche questo passaggio riproduce quanto già precedentemente previsto dal legislatore, nella normativa contenuta dalla legge 3/2012.

Lo stesso criterio dell'alternativa, rispetto alla liquidazione è utilizzato dal legislatore, nei rapporti con i debiti di **natura tributaria**, poiché il giudi-

ce potrà omologare comunque il concordato minore, anche qualora non vi abbia aderito l'Amministrazione finanziaria, puntualmente notiziata, come abbiamo visto.

Tale omologazione si giustifica, qualora l'adesione dell'Amministrazione si appalesi **decisiva**, per raggiungere la percentuale di consenso che abbiamo già analizzato e, tuttavia, sulla base di quanto specificato dalla relazione dell'Organismo, la proposta potrebbe soddisfare, comunque l'Amministrazione finanziaria, rispetto all'alternativa liquidatoria.

È opportuno porre in rilievo quanto stabilisce il quarto comma dell'art. 80, secondo il quale, avverso il decreto-sentenza, che omologa il concordato preventivo, non potrà proporre opposizione o reclamo il creditore, dissenziente, che abbia, con condotta **colpevole**, determinato od aggravato lo stato di sovraindebitamento, che ha comportato l'accesso alla procedura di concordato minore.

Allo stesso modo è inibito a tale creditore di **eccepire** cause d'inammissibilità, purché non derivino da comportamenti dolosi del debitore.

Si tratta di una limitazione al potere di reclamo generale, che si giustifica proprio con la peculiare natura di tali procedure, che pongono alla loro base la **verifica bilaterale** del merito e della correttezza, nell'assunzione dei debiti.

Nel caso in cui, invece, il Giudice rigetti la domanda di omologa, presentata dal debitore, con decreto motivato, provvede a dichiarare l'inefficacia delle misure protettive, delle quali si è detto poco sopra, che non trovano ovviamente più giustificazione.

Il debitore, tuttavia, può proporre apposita **istanza**, allo stesso Giudice, con la quale richiedere l'apertura del procedimento di liquidazione controllata, secondo il disposto degli articoli 268 e seguenti del Codice della crisi.

Tale possibilità, tuttavia, è riconosciuta anche a ciascun creditore ed al Pubblico Ministero, qualora si lamenti una **condotta frodatoria**, tenuta dal debitore, così ottenendo la liquidazione controllata, che, in tale fattispecie, assume evidentemente un significato di natura sanzionatoria.

Naturalmente, il decreto di omologazione è reclamabile, ai sensi dell'art. 50 del Codice della crisi.

Per quanto concerne l'esecuzione del concordato minore è regolata dall'articolo 81 del Codice, il quale prevede che il **potere di vigilanza sull'esatto adempimento** del concordato, spetti all'Organismo di composizione, al quale è, peraltro, riconosciuto anche il potere di risolvere le eventuali difficoltà, che dovessero insorgere durante

IL CONCORDATO MINORE

l'esecuzione del piano.

Qualora, tuttavia, la risoluzione delle difficoltà di cui si è detto, si appalesi complessa, ovvero possa incidere sulla regolare o fruttuosa esecuzione del concordato, l'Organismo la potrà sottoporre alla cognizione del Giudice.

La norma introduce, inoltre, una previsione, di carattere generale, che impone al debitore di compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato.

Al termine dell'esecuzione del concordato, l'Organismo, sentito il debitore, presenterà all'Autorità Giudiziaria il **rendiconto** dell'attività svolta.

Il giudice, esaminata la relazione, qualora ne approvi il contenuto, procederà alla liquidazione del compenso, tenendo conto di quanto sia stato eventualmente pattuito con il debitore, autorizzandone il pagamento.

Qualora le indicazioni, ritenute necessarie dal Giudice, non fossero adempiute nel termine che quest'ultimo ha fissato, anche prorogato – su istanza dell'Organismo o del debitore, per quanto la norma non lo specifichi - il giudice dichiara risolto il concordato minore, essendo richiamate, al proposito dalla norma de qua, le regole e la disciplina della revoca dell'omologazione, che vedremo appresso.

L'articolo 81 cennato, prevede, nel suo quarto comma, che il giudice, all'atto della liquidazione del compenso, dovrà tenere conto della **diligenza** impiegata dell'Organismo e, qualora non approvi il rendiconto, come si è visto, potrebbe escludere il compenso, proprio sulla scorta dell'accertata mancata diligenza, imputata all'Organismo.

Si tratta di un passaggio ulteriore, che sottolinea maggiormente la volontà del legislatore di coinvolgere il più possibile tutti i soggetti delle attività compositive.

L'istituto della revoca dell'omologazione del concordato minore è disciplinato dall'articolo 82, del Codice, il quale, dal punto di vista soggettivo, specifica che la revoca potrà essere pronunciata su istanza:

- Di un creditore;
- Del Pubblico Ministero;
- Di qualsiasi altro interessato;
- Anche d'ufficio dallo stesso giudice.

Dal punto di vista oggettivo, la revoca dell'omologazione sarà pronunciata quando:

- Il debitore abbia, con **dolo o colpa grave**, aumentato o diminuito il passivo;
- Quando abbia **sottratto o dissimulato** una parte rilevante dell'attivo;

- Quando siano state **simulate**, con dolo, attività inesistenti;

- Quando risultino commessi altri atti, che siano diretti a **frodare** le ragioni dei creditori.

La pronuncia della revoca richiede, nondimeno, la costituzione del contraddittorio con il debitore, mediante apposita udienza, che verrà fissata dal Giudice, successivamente all'istanza o qualora ritenga di provvedere lui stesso alla revoca d'ufficio.

La norma, tuttavia, impone, un limite decadenziale al potere di proporre l'istanza di revoca, poiché prevede che quest'ultima non possa essere formulata e neppure potrà, il giudice, dichiararla d'ufficio, dopo che siano decorsi **sei mesi** dall'approvazione del rendiconto, di cui alla norma precedente.

Ai fini della corretta valutazione della condotta del debitore, la norma prevede, inoltre, che l'Organismo sia tenuto a segnalare al giudice ogni fatto che ritenga rilevante.

Prima di procedere alla revoca, tuttavia, il Giudice dovrà sentire le parti, consentendo loro di scambiarsi **memorie scritte**, in questo caso non essendo necessaria la comparizione personale delle stesse e, qualora si debba procedere alla pronuncia della revoca, quest'ultima sarà contenuta in una **sentenza**, reclamabile ai sensi dell'articolo 50.

Qualora, al contrario, il Giudice intenda rigettare l'istanza di revoca, il provvedimento relativo sarà contenuto in un **decreto** motivato.

Anche nel caso di revoca, la norma prevede che non vi sarà pregiudizio per i diritti acquistati dai terzi in buona fede.

Il Codice contiene, inoltre, una norma di chiusura, ovvero l'art. 84, il quale prevede che in ogni caso di revoca o di risoluzione, il giudice, su istanza del debitore, dispone la **conversione** del procedimento in liquidazione controllata.

La conversione in liquidazione controllata può essere richiesta anche dal o dai creditori o dal Pubblico Ministero, in costanza di atti in frode alle ragioni dei creditori o in costanza d'inadempimento.

Anche in questo caso, tuttavia, non vi è motivo per ritenere l'elencazione dei soggetti legittimati alla proposizione dell'istanza, alla stregua di un elenco tassativo e, pertanto, si ritiene che vi possano accedere e proporre la relativa istanza anche i terzi interessati.

Il provvedimento di conversione, ovviamente, attesa la specificità della liquidazione controllata, dovrà necessariamente concedere al debitore un termine, affinché quest'ultimo integri la documentazione ulteriore e necessaria per tale provvedimento, provvedendosi ai sensi dell'art. 270, che disciplina l'apertura della liquidazione controllata.

LETTURE



“Il Signore – scriveva Alessandro Manzoni nei Promessi Sposi - non turba mai la gioia dei suoi figli se non per prepararne loro una più certa e più grande.

Se il Signore ci ha fatto entrare in una tempesta è perché sa di poter mettere nel cuore di quanti

credono e sperano, di quanti agiscono come uomini liberi e responsabili nella vita sociale e civile, la forza e l'energia, la calma ed il sangue freddo, l'intelligenza e la passione per affrontare le onde e i venti.

Affrontiamo quindi con animo sereno queste bufere e queste tempeste, perché siamo fondati sulla roccia che è lui, il Signore, a cui il vento e l'acqua del mare obbediscono...”.

Questo pensiero (del 1993) del Cardinale Carlo Maria Martini, raccolto a pag. 172, è stupendo, così come tutte le sue indicazioni.

Il libro illustra *“l'attenzione al sociale e al*

lavoro” del Cardinale e condensa le idee, i messaggi, le veglie di un Maestro che, senza averlo conosciuto, ha contribuito a distanza alla mia formazione spirituale.

È mia profonda convinzione che mai come in questo periodo difficilissimo la componente cristiana deve essere forte e determinante senza remore.

Per me è un *livre de chevet* per poterlo leggere e rileggere: diciamo che è un antidoto ai veleni della vita.

Dovrebbero leggerlo tutti, soprattutto chi fa politica, perché è di un uomo straordinario che non ha bisogno certo dei miei elogi.

(Roberto Poliscchio)

C.M. MARTINI

W. MAGNONI

A. QUADRIO CURZIO

“Affrontare la tempesta con serenità e con forza”

Centro Ambrosiano – aprile 2014 €14,90

Lo scaffale economico




Un'indagine che ripercorre le fasi dello sviluppo economico italiano dal 1861 a oggi, mettendo in luce le cause delle difficili condizioni attuali e le forze sulle quali si può

contare per tornare a crescere.

La crisi di credibilità della politica, l'alto debito, le opportunità perdute e i dubbi intermittenti sul ruolo internazionale del paese hanno prodotto un ambiente ostile alla crescita, che infatti si è azzerata. Con questo libro, Carlo Bastasin e Gianni Toniolo indagano le cause antiche e presenti della debolezza economica italiana per trovare le strategie che vi pongano rimedio.

Carlo Bastasin, Gianni Toniolo
La strada smarrita
Laterza 2020




Un'analisi spietata dei pregiudizi e i luoghi comuni che inquinano i social, i giornali e i talk show, per separare quello che c'è di vero dalla menzogna e dalla propaganda. E avere le

idee più chiare sul futuro che ci aspetta.

Il dibattito pubblico italiano spesso è influenzato da luoghi comuni sull'economia che non trovano alcun fondamento nella realtà. Ce n'è di ogni genere. Ci sono le bufale sull'Europa, molto in voga in questo periodo, per cui l'euro altro non è che un complotto ordito da oscure potenze nord-europee per affamare i paesi mediterranei.

Carlo Cottarelli
Pachidermi e pappagalli
Feltrinelli 2019



Troppe persone si sono arricchite sfruttando gli altri invece che creando ricchezza. Le vere fonti della ricchezza e della crescita, per Stiglitz, sono gli standard di vita,

basati su apprendimento, progresso della scienza e tecnologia e le regole del diritto.

Il consolidamento del potere del mercato specie nella finanza e nell'industria tecnologica ha portato a un'esplosione della disuguaglianza. La situazione è drammatica: poche corporations dominano interi settori dell'economia, facendo impennare la disuguaglianza e rallentando la crescita.

Joseph E. Stiglitz
Potere, popolo e profitti
Einaudi 2020

TEMPO LIBERO DI QUALITÀ'



AI FORNELLI

con le ricette di Cinzia Pulicanò

Care Colleghe e Colleghi, in questo periodo di **"io resto a casa"** tutti siamo stati di più in cucina, personalmente avevo delle ricette di Cinzia che abbiamo deciso con il direttore di condividere su queste pagine.

Oggi insieme a Voi iniziamo un percorso gastronomico con piatti facili e gustosi che Vi consentiranno di trascorrere un po' di tempo ai fornelli e di fare bella figura anche per un pranzo o cena importante.

Siamo certi di aver stuzzicato il Vostro gusto.

Alle prossime ricette e buon appetito (Roberto Poliscichio).

Mezze maniche con salsiccia calabrese e zucca

Ingredienti per 4 persone

350 gr di mezze maniche rigate, 300 gr di zucca, 200 gr di salsiccia fresca (dolce o piccante), dadolata di scamorza affumicata (200 gr), formaggio grattugiato (pecorino o grana), cipolla, olio extravergine d'oliva, 2-3 cucchiaini di besciamella.

1. Tagliare la zucca a piccoli pezzi oppure alla julienne, metterla in un tegame con qualche cucchiaio d'acqua ed un pizzico di sale. Cuocere a fiamma alta per qualche minuto, poi abbassare la fiamma, coprire e fare cuocere per 10-15 minuti finché la zucca risulterà tenera.

2. Spellare la salsiccia, privarla il più possibile delle parti grasse e tagliuzzarla con le forbici, rosolare con olio e cipolla tritata.

3. Unire la zucca e continuare la cottura per qualche minuto. Se il composto risultasse troppo asciutto diluire con qualche cucchiaio d'acqua della pasta.

Lasciare la pasta al dente, scolarla e condirla con il composto di zucca e salsiccia, unire metà della dadolata di scamorza affumicata, il formaggio grattugiato e la besciamella. Mescolare e versare la pasta in una pirofila oliata (o imburrata) aggiungere l'altra metà della dadolata di scamorza e il formaggio. Gratinare nel forno a 200° -220° per 10-15 minuti e servire.

Seppie spadellate su insalatina di carciofi ed arance

Ingredienti per 4 persone

2 seppie di media grandezza, 3 carciofi, 2 arance medie, 15-20 olive taggiasche sott'olio denocciolate, aglio, 1 limone, foglioline di menta, olio extravergine d'oliva.

1. Pulire le seppie, mettendo da parte i tentacoli, e tagliarle a fiammifero.

2. Dividere a metà i carciofi, dopo averli puliti, tagliarli a fettine sottilissime ed immergerli nell'acqua e limone.

3. Sbucciare le arance, pelare a vivo ogni spicchio e tagliarlo a dadini.

4. Sgocciolare le olive, dimezzarle e metterle in una ciotola insieme ai dadini di arance, alle fettine di carciofi asciugate. Salare, pepare e condire con l'olio extravergine d'oliva, unire le foglioline di menta e mescolare.

5. Porre dei coppapasta su ogni piatto e riempirli fino a metà con l'insalatina.

6. Rosolare l'aglio in una padella, eliminarlo ed aggiungere le seppie e cuocere a fuoco vivace per 4-5 minuti mescolando spesso.

Salare le seppie e disporle sull'insalata, dopo qualche minuto eliminare il coppapasta e servire.



Lungo lo Ionio: appunti di un'escursione nel Sud d'Italia

George Robert Gissing

di Ferdinando Grande

Ferdinando Grande è nato a Catanzaro ma vive a Belfast dove lavora nel supporto tecnico per le reti della Cisco Systems.

Laureato in Lettere Classiche, è titolare di un Master in Didattica dell'Italiano per parlanti non nativi ed un Master of Science in eLearning Technologies dell'Università dello Hertfordshire (Inghilterra).

Specializzato in glottologia è un attento studioso del dialetto calabrese.

Ha insegnato presso il Centro Italiano di Cultura di Mosca, all'Università Linguistica Statale V. Brusov di Yerevan (Armenia) e presso gli Higher Colleges of Technology di Abu Dhabi, oltre ad aver ricoperto il ruolo di responsabile per la didattica presso il Consolato d'Italia a Gyumri (Armenia).

Per noi sta curando la pubblicazione, a puntate, della traduzione del racconto di viaggio sulla costa ionica dello scrittore inglese George Gissing.

INTRODUZIONE: Finalmente incontriamo Coriolano Paparazzo, anche se solo attraverso un avviso ai suoi clienti. Gissing ci racconta come trascorre il tempo libero dentro Catanzaro, informandoci che non c'era molto da fare. Un po' come la più classica delle frasi fatte per le città di provincia. Ma la sua visita al "caffè principale" ancora una volta lo porta a fare il confronto tra classe la media italiana e quella inglese dell'epoca, facendogli affermare che "il caffè di Catanzaro sembrava, a confronto [con un locale inglese equivalente], un luogo di ritrovo per persone di spirito e filosofi".

Capitolo XIII (Parte seconda)

La cima della brezza

Il mio albergo forniva poco divertimento dopo la Concordia di Cotrone, ma non mancava delle sue caratteristiche. Nella mia camera da letto, per esempio, trovai un avviso stampato, che faceva appello, in termini straordinari, a tutti coloro che occupavano la camera. Il proprietario - così recitava - aveva appreso, con estremo rammarico, che alcuni viaggiatori, che dormivano sotto il suo tetto, avevano l'abitudine di mangiare in altri luoghi di intrattenimento. Questa pratica, desiderava fosse noto, non solo urtava i suoi sentimenti personali - *tocca il suo morale*(1) - ma danneggiava la reputazione della sua attività. Rassicurando tutti che avrebbe fatto del suo meglio per mantenere un alto livello di eccellenza culinaria, il proprietario chiedeva ai suoi onorevoli clienti di con-

cedere la loro gentile preferenza al ristorante della casa: "*si onora pregare i suoi rispettabili clienti perché vogliano benignarsi il ristorante*"(2). E in calce aveva apposto la sua firma: Coriolano Paparazzo(3).

Da parte mia, non fui tentato da una simile violazione del decoro: i prezzi richiesti dal signor Paparazzo mi andavano abbastanza bene, e il vino locale era così buono che avrebbe coperto molti difetti della cucina. Degli altri ospiti nella spaziosa sala da pranzo ne ricordo solo due. Erano militari di una certa età, ufficiali brizzolati, che camminavano in maniera piuttosto rigida e si sedevano con circospezione. Era evidente che fossero vecchi amici e cenavano sempre alla stessa ora, entrando uno pochi minuti dopo l'altro, ma per qualche strana abitudine si sedevano a tavoli diversi, così che la conversazione, che tenevano durante tutto il pasto, doveva andare avanti con scambi di urla. Nulla impediva loro di stare vicini l'uno all'altro, la stanza non conteneva mai più di mezza dozzina di persone, eppure si sedevano, ogni sera, a molti metri di distanza, sforzando le loro voci per farsi udire l'uno dall'altro. Io ne ero deliziato, ma per gli altri ospiti, più familiari con loro e con i loro discorsi, dovevano essere un grave fastidio. Ma avrei voluto vedere quale persona avrebbe osato manifestare la sua disapprovazione per questi bei vecchi guerrieri.

Stavano seduti lì per interminabili ore, evidentemente non avevano idea di come passare altrimenti la serata. In materia di intrattenimento pubblico Catanzaro non è all'avanguardia. Vidi solo una volta l'annuncio di uno spettacolo teatrale, e non colpiva per modernità. Una sera, sul tavolo della sala da pranzo, c'era un piccolo biglietto stampato, che faceva sapere che in città era arrivata una compagnia teatrale. Il loro spettacolo consisteva di due parti: la prima era intitolata: "La morte di Agolante e la follia del conte Orlando", la seconda "Una commedia deliziosa, il castello del diavolo con Pulcinella nei panni del soldato timoroso". In aggiunta promettevano "nuovi duetti e canzoni napoletane". Il teatro avrebbe potuto ospitare comodamente trecento persone, e lo spettacolo sarebbe andato in scena due volte, alle diciotto e trenta e alle ventuno e trenta. Fu imperdonabile che io non mi sia recato al Teatro delle Varietà. Avrei potuto facilmente essere al mio posto (con altri trenta spettatori, più probabile che con altri trecento) alle ventuno

Lungo lo Ionio: appunti di un'escursione nel Sud d'Italia

e trenta. Ma la notte era proibitiva: una pioggia fredda cadeva pesantemente. Inoltre, proprio mentre pensavo che forse valesse la pena correre il rischio di un'altra malattia - non è possibile trovare da vedere la follia del conte Orlando ogni giorno - entrò nella stanza un venditore ambulante carico di una cinquantina di volumi di narrativa e un raffinato assortimento di pettini e bottoni automatici. I libri mi tentarono, gli diedi uno sguardo. La maggior parte, naturalmente, erano traduzioni dai più volgari romanzi di appendice francesi: il lettore italiano di romanzi, sia su giornale che su volume, di regola, non conosce nient'altro che questa spazzatura importata. Tuttavia, mi fu possibile trovare un vero lavoro italiano che, insieme al cielo ostile, mi tenne a casa. Adesso me ne rammarico, come per molte altre defezioni durante i miei vagabondaggi, quando la mancanza di energia o un atteggiamento passeggero di ottusità mi hanno fatto perdere ciò che sarebbe stato così piacevole da ricordare in retrospettiva.

Una sera trascorsi un'ora al caffè principale, dove un pianista, con grandi pretese e poche capacità, suonava in maniera piuttosto penosa. Guardando e ascoltando il pubblico (tutti uomini, ovviamente, anche se il sistema orientale, per quanto riguarda le donne, a Catanzaro non è così rigido come altrove nel sud), non potei non cedere al confronto di quella scena con un evento simile per la classe media inglese. Il confronto fu assolutamente a favore degli italiani. Sebbene questo stesso pensiero mi sia venuto cento volte nelle stesse circostanze, vale la pena soffermarsi ancora su ciò. Tra questi uomini, giovani e meno giovani, rappresentativi di Catanzaro, il tono della conversazione era incomparabilmente migliore di quello che sarebbe stato prevalente in un gruppo di provinciali inglesi, riuniti per godersi il loro tempo libero serale. In effetti, conversavano: una parola raramente applicabile al linguaggio inglese in tali condizioni. Il semplice pettegolezzo personale era l'eccezione, si scambiavano pensieri genuini, ragionavano lucidamente, anche se senza approfondimenti, di soggetti astratti. Ribadisco che lo facevano in maniera superficiale: nessuna osservazione che udii potrebbe essere definita originale o sorprendente, ma la scelta degli argomenti e il modo di inquadrarli erano chiaramente intellettuali. Ricorrevano spesso frasi che non hanno equivalenti sulle labbra della gente comune nel nostro paese. Ad esempio, un giovane, in

nessun modo diverso dai suoi compagni, si mise a parlare di un capo cittadino e lo elogiò per il suo *ingenio simpatico* (4), la sua *bella intelligenza* (5) con esclamazioni di approvazione da parte di coloro che lo ascoltavano. No, non è semplicemente la differenza tra l'anglo-sassone familiare e un linguaggio di origine classica, c'è una distinzione radicale del pensiero. Queste persone hanno un innato rispetto per le cose intellettuali, che è del tutto carente per un tipico inglese. Non è necessario soffermarsi sul fatto che la loro animazione fosse supportata da una minuscola tazza di caffè o da un bicchiere di limonata: questa è una questione di clima e costituzione razziale. Ma notai anche la totale assenza di un certo tipo di alterazione che è così naturalmente associata agli alcolici: nessun discorso sarebbe potuto essere meno offensivo rispetto a quelli uditi lì. Da molti locali nelle città di campagna inglesi spesso sono andato via pieno di tedio e disgusto: il caffè di Catanzaro sembrava, a confronto, un luogo di ritrovo per persone di spirito e filosofi.

Nel frattempo era iniziata la stagione della pioggia e il cielo pesante mi avvertiva che non potevo sperare in un nuovo periodo di riposo soleggiato sulla cima di questa montagna. Sarei stato fortunato se sprazzi di bel tempo avrebbero illuminato il mio ulteriore cammino lungo lo Ionio. Con riluttanza mi preparai a partire.

(1)Presente così nel testo originale inglese.

(2)Anche questa frase è presente per intero nel testo inglese.

(3)Coriolano Paparazzo non avrebbe mai potuto immaginare che la stesura del precedente avviso ai suoi clienti, con l'aiuto di Gissing e del film *La dolce vita* di Federico Fellini, gli sarebbe valsa l'immortalità, avendo dato il nome ai fotografi della cronaca mondana di tutto il mondo, solo con questa sua comparsa.

Nel libro *La solitudine del satiro* Ennio Flaiano racconta: «Ora dovremmo mettere a questo fotografo un nome esemplare perché il nome giusto aiuta molto e indica che il personaggio "vivrà". Queste affinità semantiche tra i personaggi e i loro nomi facevano la disperazione di Flaubert, che ci mise due anni a trovare il nome di Madame Bovary, Emma. Per questo fotografo non sappiamo che inventare: finché, apprendo a caso quell'aureo libretto di George Gissing che si intitola "Sulle rive dello Jonio" troviamo un nome prestigioso: "Paparazzo". Il fotografo si chiamerà Paparazzo. Non saprà mai di portare l'onorato nome di un albergatore delle Calabrie, del quale Gissing parla con riconoscenza e con ammirazione. Ma i nomi hanno un loro destino.»

(4)Presente così nel testo originale inglese.

(5)Presente così nel testo originale inglese.

CATANZARO D'ALTRI TEMPI

di Rino Rubino



Nella prima immagine, il Distretto Militare, oggi sede della Guardia di Finanza). L'edificio era allora ancora strutturato su tre piani. Il terzo piano, però, dopo la realizzazione della funicolare, per evitare problemi di stabilità alla sottostante galleria, fu demolito.

Nella seconda immagine l'attuale via Indipendenza alla fine degli anni '40 priva dell'edificio dove attualmente è ubicato un istituto bancario. La strada, senza auto, è a totale disposizione dei pedoni.